

## LE SEZIONI UNITE E LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: TRA LEGALITÀ E ARS INTERPRETANDI

Commento a [Cass. pen., sez. un., sent. 31 marzo 2016 \(dep. 27 maggio 2016\), n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli](#)

di Francesco Mucciarelli

**Abstract.** *La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di mendacio “valutativo” rappresenta un significativo banco di prova per le fattispecie di false comunicazioni sociali, riformate con l. 69/2015. La questio iuris sottoposta dalla Sezione rimettente è risolta all’esito di un condivisibile percorso interpretativo e argomentativo, che ha inteso salvaguardare la tenuta del sistema senza mettere in discussione il canone giuspenalistico di legalità. Le Sezioni Unite si soffermano altresì su ulteriori aspetti problematici della nuova disciplina penale a presidio dell’informazione societaria, nel complesso caratterizzata da non pochi profili controversi.*

SOMMARIO: 0. Premessa: una pronuncia ben oltre un discusso “ancorché”. – 1. Interpretazione letterale-sistematica e principio di legalità: un’*ars combinatoria*. – 1.1. Le aporie della tesi “abrogazionista”. – 1.2. Creatività nell’*ars interpretandi*. – 2. Problemi ancora aperti in tema di false comunicazioni sociali. – 2.1. Quale rilevanza per il mendacio? – 2.2. L’offensività del falso. – 2.2.1. L’incerta distinzione tra “fatti materiali” e “fatti materiali rilevanti”. – 2.3. I destinatari delle comunicazioni sociali alterate. – 3. Una conclusione (provvisoria) sul falso “valutativo”.

### 0. Premessa: una pronuncia ben oltre un discusso “ancorché”.

Chiamate a decidere una controversia interpretativa emersa in modo subitaneo e netto all’interno della giurisprudenza della medesima Quinta Sezione della Corte di Cassazione (di quella sezione che – come ognuno sa – si occupa specificamente della materia discussa), le Sezioni Unite stabiliscono una soluzione altrettanto netta e inequivoca, già pienamente deducibile dall’informazione provvisoria, che anticipava il principio di diritto enunciato dal Giudice della Legge nella sua più autorevole composizione: «*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tale criteri si*

*discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione»<sup>1</sup>.*

È opportuno notare che la pronuncia in discorso non si è tuttavia limitata a risolvere il problema della compatibilità delle valutazioni (quali oggetto delle condotte riprovate dai nuovi delitti di false comunicazioni sociali) con il sintagma “fatti materiali”, problema che – per autorevolissima dottrina – non aveva neppure ragione di porsi<sup>2</sup>, ma si spinge oltre, affrontando altri due profili problematici, fra loro collegati: quello della rilevanza, ineluttabilmente connesso alla idoneità decettiva, e quello dei parametri per la formulazione del giudizio di “falsità” (profili, questi sì, effettivamente delicati e meritevoli di attenzione, che erano però stati confinati in un cono d’ombra dalla sovraesposizione attribuita al dilemma fatto materiale/valutazioni). Si cercherà di darne il dovuto conto, riprendendo alcune osservazioni altrove sviluppate<sup>3</sup>: d’altronde, il nitore della soluzione adottata circa il quesito dedotto e la vasta pubblicistica formatasi al riguardo esentano da una ricognizione, che, per essere anche soltanto parzialmente completa, finirebbe con l’assumere le sgradevoli sembianze dell’obesità<sup>4</sup>.

## **1. Interpretazione letterale-sistematica e principio di legalità: un’ars combinatoria.**

La trama argomentativa della decisione in commento spicca anche per la sua sobria sintesi: dopo aver dato conto delle opposte tesi, l’assetto motivazionale a sostegno della soluzione perseguita si sostanzia nel paragrafo 9, che ripercorre e risolve i dubbi interpretativi che avevano fomentato le decisioni “abrogazioniste”, confutandoli puntualmente (in questo appoggiandosi – seppur indirettamente – a numerosi interventi dottrinari che nel corso del tempo si erano venuti sviluppando<sup>5</sup>).

---

<sup>1</sup> Così Cass. pen., sez. un., sent. 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli, 25 (corsivo nel testo).

<sup>2</sup> Si veda S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 813 ss., il quale, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della l. 69/2015, aveva concluso senza mezzi termini nel senso che l’eliminazione dell’inciso introdotto dalla preposizione “ancorché” «non incide sull’operatività della fattispecie poiché tanto nell’originaria formulazione dell’art. 2621 c.c., quanto sotto la previgente disciplina, è sempre stata pacifica la rilevanza delle valutazioni nella misura in cui esse – lungi dal presentarsi e dall’esaurirsi in un’ipotesi o in una previsione – contengano o si risolvano nell’enunciazione di un fatto» (*ivi*, 814).

<sup>3</sup> F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *questa Rivista*, 18.6.2015 e in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2015, 2, 159 ss. (d’ora in avanti da qui le citazioni); ID., *«Ancorché» superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in *questa Rivista*, 2.7.2015; ID., *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, in *questa Rivista*, 18.1.2016; ID., *Oltre un discorso “ancorché” le Sezioni Unite della Cassazione e la legalità dell’interprete: qualche nota*, in *questa Rivista*, 16.3.2016.

<sup>4</sup> Per una dettagliata rassegna dei contributi in argomento cfr F. D’ALESSANDRO, *Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare*, nota a Cass., sez. un. pen., sent. 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli, in corso di pubblicazione su *Cass. pen.* (le citazioni che seguono sono riferite alle pagine del dattiloscritto).

<sup>5</sup> S. SEMINARA, *La riforma*, *loc. ult. cit.*; ID., *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1498; F. D’ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in

È all'interpretazione sistematica che il Giudice della Legge correttamente s'affida, poiché questo canone ermeneutico presenta il maggior grado di attendibilità, non foss'altro perché assicura una lettura razionale del dato normativo (la disposizione) all'interno del sistema (o del sotto-sistema) nel quale è inserita. Si badi, tuttavia, che la Corte stessa avverte che il canone letterale non può essere trascurato, rappresentando il limite esegetico dell'interpretazione in materia penale, ma allo stesso tempo non va eccessivamente enfatizzato, in quanto «*l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) "passaggio" funzionale*»<sup>6</sup>. Sicché in questo senso debbono essere lette le preziose indicazioni che la motivazione sviluppa quando segnala, ad esempio, che il legislatore indica non soltanto «*la struttura e il contenuto del bilancio*», ma anche «*i criteri di redazione (...) e impone i canoni di valutazione e indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa*», con la conseguenza che, essendo il «*bilancio, in tutte le sue componenti (...) un documento dal contenuto essenzialmente valutativo (...), il redattore di tale documento (...) non può non operare valutazioni*». Avverte infine la Corte che si tratta di «*valutazioni "guidate" dai suddetti criteri*» (id est «*tanto legali quanto tecnici*»)<sup>7</sup>.

La serie di non confutabili e piane constatazioni della sentenza delle Sezioni Unite permette una prima tematizzazione: il bilancio e la nota integrativa (ciò che unitariamente può essere considerato l'essenziale nucleo del sistema dell'informazione societaria<sup>8</sup>) consistono in un linguaggio convenzionale (i criteri legali e tecnici). Ne segue che l'interpretazione dei termini che a tale linguaggio accedono è doverosamente vincolata all'ambito di riferimento, esigendo proprio il rispetto della legalità dell'interpretazione che la lettura dei singoli sintagmi avvenga attribuendo ad essi il valore semantico corretto rispetto al contesto nel quale vengono adoperati.

Il concetto appena richiamato è espresso con nitore dalla decisione in discorso: «*evidente la fallacia della opzione ermeneutica che intende contrapporre i "i fatti materiali", da esporsi in bilancio, alle valutazioni, che pure nel bilancio compaiono; e ciò per l'ottima ragione che un bilancio non contiene fatti, ma "il racconto" di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto "materiale", deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere raccontato in unità monetarie e, dunque, valutato (o, se si vuole, apprezzato)*»<sup>9</sup>.

---

Giur. it., 2015, p. 2208. Nel senso poi fatto proprio dalle Sezioni Unite v., altresì, F. MUCCIARELLI, «*Ancorché*» *superfluo*, cit., *passim*; nonché M. GAMBARDILLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1749. In ottica sostanzialmente conforme si pone anche A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 11 ss.

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 15 (corsivo aggiunto).

<sup>7</sup> *Ibidem*, 17 (corsivi aggiunti).

<sup>8</sup> In questo senso si veda la lucida notazione di M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1992, *Prefazione alla prima edizione*, IX, dove si legge: «*il bilancio di esercizio va sempre considerato insieme alle relazioni accompagnatorie costituendo, con esse, un sistema informativo*» (corsivo aggiunto).

<sup>9</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 18 s. (corsivo aggiunto).

### 1.1. Le aporie della tesi “abrogazionista”.

Il nucleo essenziale dell’intera serie argomentativa sviluppata dalla sentenza in commento a proposito delle valutazioni si condensa nell’affermazione per la quale «“sterilizzare” il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo signific[a] negarne la funzione e stravolgerne la natura»<sup>10</sup>, ciò che preclude – già sul piano dell’interpretazione letterale correttamente intesa – di ritenere, come pretende «la tesi abrogazionista, “materiale” (...) sinonimo di “oggettivo” (e, comunque, di a-valutativo)»<sup>11</sup>.

Il poco che si può aggiungere è comunque superfluo: il sintagma «esposizione di fatti materiali» (allo stesso modo della notazione per l’ambientamento omissivo: «omettono fatti materiali») è dotato di senso compiuto nel contesto di riferimento. Soltanto estrapolandolo dalla sua collocazione propria (la proposizione nella quale è situato) può invero essere attribuito a tale sintagma il significato ritenuto dalla tesi “abrogazionista”: avulso dal contesto, “esporre un fatto (materiale)” si presta senz’altro a essere inteso come l’atto di colui che mostra a un terzo un oggetto della realtà fenomenica (la prima immagine che soccorre è quella di un paio di scarpe esposto nella vetrina di un negozio), senza che nella condotta per tal modo designata vi sia spazio per componenti valutative. Asserire che tale interpretazione del sintagma sia coerente con il valore semantico delle parole non è però bastevole per concludere che dalla formula normativa le valutazioni siano per ciò sole escluse: tale conclusione sarebbe possibile se quello prospettato fosse l’unico possibile significato della clausola in discorso, compatibile con il valore semantico dei termini che la compongono. Ma, all’evidenza, così non è: ogni parola di una lingua designa infatti un campo semantico, che comprende tutti i possibili significati che in quella lingua sono correttamente attribuibili al lemma e la scelta del significato da attribuire dipende dal contesto nel quale è collocato il vocabolo (o, il che è lo stesso, dall’ambito di discorso ovvero dal linguaggio di settore nel quale un dato sintagma viene adoperato): così, il termine “comparsa” assume significati differenti a seconda che il parlante sia un avvocato civilista che si rivolge a un collega nel corso di una riunione di lavoro, ovvero un regista teatrale che indica nel proscenio un attore che resterà in scena senza proferire battuta alcuna. Nessuno dubita che, in entrambi i casi, l’attribuzione dell’uno o dell’altro significato al vocabolo “comparsa” valichi il limite rigido segnato dal vincolo dell’interpretazione letterale.

Non pare dunque in alcun modo disputabile che il richiamo alla “lettera” della legge per sostenere le ragioni di una comunque doverosa e irrinunciabile legalità dell’interpretazione sia, nel caso<sup>12</sup>, richiamo non condivisibile: se condotta in maniera

---

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 18 (corsivo aggiunto).

<sup>11</sup> *Ibidem*, 19 (corsivo aggiunto).

<sup>12</sup> Per la valorizzazione dell’argomento letterale, in virtù del quale il venir meno dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» determinerebbe una parziale *abolitio criminis* con riguardo a false comunicazioni sociali di tipo valutativo v. [Cass. pen., sez. V, sent. 30 luglio 2015 \(ud. 16 giugno 2015\), n. 33774, pres. Lombardi, rel. Miccoli, ric. Crespi](#). In dottrina la richiamata tesi è stata sostenuta, con varietà di accenti, da M. SCOLETTA, *Tutela dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*,

non corretta rispetto alla sua propria metodologia, l'esegesi letterale diviene – quasi per una eterogenesi dei fini – strumento ermeneutico che si presta (abbastanza docilmente) a flessibilità incompatibili con il superiore canone della legalità. Risulta infatti agevole avvedersi che se la scelta fra i possibili significati contemplati nel campo semantico non avviene secondo il vincolo ulteriore del contesto (come detto, funzionale e coesenziale all'interpretazione letterale) nel quale il sintagma è inserito, l'attribuzione di significato rimane affidata alla "preferenza" dell'interprete, preferenza che, nella migliore delle ipotesi, finisce con il dipendere da retrostanti opzioni ideologiche, generando così un soggettivismo irrimediabilmente legato alla logica apparente del caso per caso. In altri termini: l'esigenza di assicurare all'interpretazione della disposizione il maggior grado di oggettività è funzionale a una (tendenziale) uniformità interpretativa, presupposto indispensabile della certezza del diritto che rileva in quanto si incarna nel momento applicativo (e non certo nella sola contemplazione della *law in the books*). È una tale esigenza che induce a ritenere che l'interpretazione letterale, come è nel suo paradigma, non possa essere limitata alla mera rilevazione dei significati di un sintagma così come emergono dalla consultazione di uno o più vocabolari (che riportano se non tutti, almeno i principali fra i valori semantici del lemma). Una simile opzione, oltre a non essere coerente con il già ricordato paradigma proprio di tal genere d'interpretazione, si presenta in contrasto con il canone ermeneutico fissato dall'art. 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, che ha cura di segnalare che alla legge non si può «attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione d'esse». È già l'aggettivo "proprio", apposto al sostantivo "significato", ad avvertire che quest'ultimo può dirsi appropriato in quanto coerente con il contesto, come peraltro evidenziato in maniera non dubitabile dalla successiva specificazione ("secondo la connessione d'esse"). Amputata del riferimento al contesto, l'interpretazione letterale perderebbe se stessa, smarrendo così la propria funzione: essa si troverebbe ridotta a mera elencazione dei significati del vocabolo compresi nel campo semantico, senza fornire alcun razionale contributo alla comprensione del valore del lemma, affidata – come s'è poc'anzi veduto – alla propensione soggettiva. La tecnica dell'interpretazione (letterale), se esige un primo momento consistente nella rilevazione dei significati attribuibili al sintagma (tutti egualmente corretti in quanto presenti nel campo semantico), non può fare a meno dell'articolazione successiva, che impone la scelta di quello fra i possibili (e corretti) significati tuttavia coerente con il contesto nel quale il sintagma stesso è collocato.

Già sul versante dell'interpretazione letterale ci si avvede che il significato della clausola «esposizione di fatti materiali» non autorizza la lettura delle parole «fatti materiali» come espressive di un valore semantico del termine "fatto" inteso nella sua valenza di "oggetto della realtà fenomenica, percepibile attraverso i cinque sensi". La

---

in *Società*, 2015, 1304 s.; V. MANES, [La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali \(Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c.\)](#), in *questa Rivista*, 22.2.2016, 24 s. (ora anche in AA.VV., *Codice delle s.p.a.*, dir. da G. Portale-P. Abbadessa, Milano, 2016, 3501 ss.).

collocazione della clausola in discorso nel contesto (i bilanci e le altre comunicazioni sociali) nel quale si dispiega la condotta descritta dalla formula in discussione consente di negare in radice la correttezza di siffatta attribuzione di significato, posto che non soltanto l'ambiente (i bilanci e le comunicazioni sociali appunto) è costituito pressoché integralmente da valutazioni, ma anche – e, sul versante della lettera, vien da dire soprattutto – non è immaginabile la “esposizione di un fatto” come equivalente di “mostrare un oggetto della realtà sensibile” (al destinatario della comunicazione sociale) all'interno di un campo (il bilancio) della cui «funzione informativa/comunicativa (...) non si può seriamente dubitare» (come correttamente avvertono le Sezioni Unite)<sup>13</sup>.

## 1.2. *Creatività nell'ars interpretandi.*

Una severa critica recentemente avanzata da Domenico Pulitanò<sup>14</sup> riprende – con grande autorevolezza – un dato cruciale, sul quale avevo in precedenza argomentato. Già originariamente fondato su una semplificazione simbolica, il mito del giudice *bouche de la loi* (la cui funzione, come accade per molti dei miti anche in ambiti smisuratamente lontani dal *ius terribile*, è stata essenziale alla formazione del diritto penale moderno e dell'idea che il giudicante è soggetto soltanto alla legge), non può essere meccanicisticamente riproposto in epoche e società nelle quali la complessità si riflette direttamente sulla formazione del precetto, chiamato ben sovente a descrivere fattispecie astratte intessute di elementi normativi e normativi-giuridici espressi con termini tratti da ambiti tecnici anche spiccatamente specialistici, rispetto ai quali l'esegesi non può fermarsi al termine come tale, ma impone la lettura dello stesso nel contesto<sup>15</sup>, in accordo pieno – e non par certo una casuale coincidenza – con il dettato dell'art. 12, co. 1, delle *Disposizioni sulla legge in generale*, che parla bensì del «*significato proprio delle parole*», avvertendo tuttavia che tale significato è condizionato (necessariamente) dal contesto nel quale si collocano («*secondo la connessione d'esse*»).

Osserva il chiaro Autore che la tesi dell'abrogazione del falso valutativo è affetta da «*apparente feticismo della lettera. Feticismo della lettera*, perché viene proposta una interpretazione che prescinde da considerazioni di ragionevolezza teleologica e sistematica. Feticismo *apparente*, cioè non fedele alla lettera, perché viene dato rilievo decisivo non alle parole conservate, bensì a quelle soppresse, in una lettura ingenuamente – o maliziosamente – riduttiva del contesto ermeneutico: ridotto per così dire all'eliminazione di certe parole nella novella del 2015.

Nella difesa della tesi dell'abrogazione del falso valutativo – in nome del principio di legalità e dell'importanza delle parole – mi piace ritrovare, in positivo, il *pathos* del discorso di Beccaria sui pericoli dell'interpretazione, ma ritrovo anche, in negativo, l'ingenuità di un sostanziale *azzeramento del lavoro ermeneutico*. Azzeramento

---

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 17 (corsivo aggiunto).

<sup>14</sup> D. PULITANÒ, [Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo](#), in *questa Rivista*, 4.7.2016.

<sup>15</sup> Sul punto sia permesso rinviare a F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso “ancorché”*, cit., 5 s.



rivestito con i panni nobili di una pretesa interpretazione letterale, che però tale non è: legge male la lettera, perché non considera l'insieme delle ragioni che consentono di comprenderne il senso»<sup>16</sup>.

Se l'esegesi letterale compiutamente condotta avrebbe nel caso presente di per sé precluso l'esito "abrogazionista", non può tuttavia sfuggire che tale modo interpretativo non può da solo costituire lo strumento per una "buona nomofilachia"<sup>17</sup>, doveroso essendo l'impiego della lettura logico-sistematica, rispettosa dell'«*intenzione del legislatore*», come rammentano le Sezioni Unite nel paragrafo 8 della decisione di cui si discorre<sup>18</sup>.

Per certo la fedeltà alla lettera costituisce la prima mossa sulla scacchiera dell'interpretazione di qualsiasi "testo" (qualunque ne siano il genere e la valenza), essendo l'attribuzione di significato al segno l'indefettibile inizio della comprensione di ogni comunicazione: ma la coerenza del significato con il segno nella quasi generalità dei casi non è univoca, ben raramente essendo la parola espressiva di un unico significato tra tutti quelli compresi nel suo campo semantico. Sicché dovrà dichiararsi contraria all'interpretazione letterale una esegesi che attribuisca al lemma un valore incompatibile, non coerente con alcuno dei significati contemplati dal campo semantico di uno o più dei termini costituenti il testo. In questo senso il canone ermeneutico in esame rappresenta – oltre che il primo atto – il non valicabile limite esegetico dell'interpretazione e della legalità d'essa.

Ma la coerenza del significato, perché l'interpretazione non si trasformi in un'arbitraria attività creativa, trova (deve trovare) limiti metodologici precisi. Se non esattamente consapevole della propria struttura e dei propri confini, se non coordinata con l'approccio logico-sistematico nel rispetto dell'intenzione del legislatore, l'interpretazione letterale e il suo dogma di canone supremo di presidio della legalità (intesa come rispetto del monopolio parlamentare della legge penale) rischierebbe di diventare una sorta di simulacro vuoto e del tutto inefficiente, soggetto a sempre possibili erosioni dall'interno attraverso pratiche ermeneutiche affidate alla logica del caso per caso: tanto che, paradossalmente, una rigida difesa della lettera della legge (colta come limite esegetico dell'interpretazione) finirebbe per la sua inadeguatezza – tanto maggiore quanto minore è la "legalità della legge" – a essere travolta dalle esigenze che reca con sé la "legalità dell'esperienza giuridica" o "effettuale"<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Così D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 8 (corsivi nel testo).

<sup>17</sup> Il richiamo è ancora a D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 10, che in proposito rimanda alle perspicue osservazioni contenute nella Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 16 (corsivo aggiunto).

<sup>19</sup> Sulla questione cfr da ultimo F. PALAZZO, [Legalità fra law in the books e law in action](#), in *questa Rivista*, 13.1.2016, nonché – impossibile in questa sede essendo dar conto dell'ampia letteratura, non soltanto penalistica, in materia – A. CADOPPI, *Il valore del precedente in diritto penale (Uno studio sulla dimensione «in action» della legalità)*, 2ª ed., Torino, 2007; G. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice (Raccolta di scritti)*, Padova, 2002. Da ultimo, si vedano le preziose riflessioni di R. BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1769 s..

A ben vedere, il pericolo che un approccio legato al “feticismo della lettera” mira – pur correttamente – a esorcizzare, viene al contrario amplificato in quanto, come s’è in precedenza notato, se non condotta nell’osservanza delle sue caratteristiche metodologiche (e dei suoi confini), l’interpretazione letterale permette di attribuire alla singola parola (quando, com’è ben frequente, essa sia polisemica) significati diversi, la scelta fra i quali non può certo dipendere dall’apprezzamento soggettivo dell’esegeta, ma dall’oggettivo riferimento al contesto nel quale il termine è collocato. Se così non fosse, un tal modo interpretativo svolgerebbe una funzione paradossalmente contraria a quella che gli assegna non soltanto – e in maniera esplicita – il legislatore con l’art. 12, co. 1, delle *Disposizioni sulla legge in generale*, ma anche – e, vien da dire, soprattutto – la superiore esigenza del principio di legalità, che regge il diritto penale.

Ribadito l’ovvio (che l’interpretazione fedele – condotta con il metodo ricordato – alla lettera della legge è passo primo e, insieme, vincolo e garanzia della legalità ermeneutica), non si può tuttavia non riconoscere che all’interpretazione (anche alla più rigorosa e controllata) acceda comunque e necessariamente una componente “creativa” (o, se si vuole adoperare una formula meno “scandalosa”, che l’interpretazione stessa consista in una serie di scelte affidate all’esegeta), posto che il valore semantico di un termine non è mai univoco, ma condizionato dal contesto. Sicché parlare di interpretazione letterale, nel senso di una esegesi che pretenda di assegnare al singolo termine un valore assoluto, indipendente dal linguaggio di settore nel quale si colloca, non ha tecnicamente senso.

Nella delineata prospettiva si può valorizzare l’autorevole monito che ricorda come «l’interpretazione [inteso qui il termine nella sua valenza complessiva, non limitata ad un metodo piuttosto che a un altro, n.d.r.] è *impresa conoscitiva*»<sup>20</sup>, che consiste nel «comprendere un testo, un segno un messaggio»<sup>21</sup>, indispensabile in quanto essa è «“necessaria per capire se una norma è tassativa; (...) chi volesse vietare l’interpretazione – come pretendeva Beccaria – renderebbe impossibile la tassatività stessa”. Impossibile, perché senza interpretazione è impossibile capire che cosa la norma dice o non dice»<sup>22</sup>.

Proprio in quanto «*impresa conoscitiva*», l’ineliminabile interpretazione (*id est* la comprensione di un testo) reca con sé quello che ho chiamato (forse provocatoriamente) componente creativa: si tratta di una *creatività* bensì vincolata, intessuta di limiti, articolata in metodi e strumenti che ne permettono il controllo razionale, affinché non diventi un arbitrario processo, nel quale prevalgano opzioni variegata, più o meno commendevoli, fondate su (altrettanto inammissibili) opzioni che possono trascorre da meccanismi di pre-comprensione intuitiva a flessioni del dato normativo per dar spazio a esigenze e aspettative di tutela, al soddisfacimento delle

---

<sup>20</sup> D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 5 (corsivo aggiunto).

<sup>21</sup> *Ivi*, 6 (corsivo aggiunto).

<sup>22</sup> *Ibidem*: le frasi citate tra virgolette in apice sono di M. DONINI, [Il diritto penale giurisprudenziale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo](#), in *questa Rivista*, 6.6.2016 (corsivi nel testo).



quali invece il legislatore soltanto è chiamato a occuparsi (e a rispondere politicamente)<sup>23</sup>.

La cennata *creatività* vuole alludere non certo alla legittimità di un intervento di integrazione del dato normativo (come tale vietata dal superiore principio di legalità e dalla soggezione del giudice alla legge<sup>24</sup>), bensì esclusivamente alla componente d'ineliminabile incertezza che accede a qualunque atto interpretativo di un testo, maggiore o minore in dipendenza di fattori molteplici, che nel territorio del diritto positivo (e, segnatamente, in quello ulteriormente peculiare del diritto penale) hanno a che fare primariamente con la qualità intrinseca della disposizione (l'oggetto dell'interpretazione) e con la sua collazione nel contesto sistematico (l'ammagliatura costituita dalle altre norme che formano l'ordinamento), sicché, come è stato acutamente osservato, può «essere difficile (talora impossibile) dire quale sia la migliore interpretazione di un testo, ma è possibile escludere interpretazioni sicuramente sbagliate»<sup>25</sup>.

Ed è proprio la (eventuale) difficoltà di decidere quale sia la migliore fra le interpretazioni (ma comunque corrette, in quanto compatibili con il complesso dei modi ermeneutici) a dar conto, da un lato, dell'esigenza di prendere atto della natura relativa (e non assoluta) dell'esito del processo esegetico (quello che è stato icasticamente definito «capire cosa la norma dice o non dice»<sup>26</sup>) e, dall'altro, proprio attraverso la consapevolezza di tale relatività, a fondare la necessità di un approccio razionale che trova nell'obbligo della motivazione il suo estremo primario ed essenziale, in quanto permette il controllo dell'esito dell'interpretazione stessa, secondo schemi e paradigmi verificabili.

Tornando ora ad osservare più da vicino il modo interpretativo letterale (filologico per dirla alla Betti), il rispetto della legalità (interpretativa) non può essere limitato (asfitticamente) alla ricerca sui vocabolari<sup>27</sup> (che, fra l'altro, enumerano i plurimi significati che la lingua assegna a ciascuna parola), né può fermarsi alla prima squama verbale, senza esercitarsi invece nella necessaria analisi all'interno del contesto (più esattamente del testo e del linguaggio di settore nel quale il sintagma si colloca). Il

---

<sup>23</sup> Sul punto, da ultimo, cfr M. SCOLETTA, [Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale](#), in questa Rivista, 2.3.2016; D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 4.

<sup>24</sup> In questo senso v. D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 5 ss.

<sup>25</sup> Così D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 7 (corsivo aggiunto).

<sup>26</sup> *Ivi*, 6 (corsivo aggiunto).

<sup>27</sup> Prezioso il richiamo (in S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio*, cit., 1510 s.) ad un passo di Arturo Rocco, nel quale quest'ultimo denunciava «un mal vezzo, anzi un errore, che si è insinuato specialmente nella nostra pratica giudiziaria», in conseguenza del quale «l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della legge penale si ridusse spesso ad un automatismo meccanico e gretto consistente nel vedere, col vocabolario alla mano, se le ipotesi letteralmente e strettissimamente previste dal legislatore penale si fossero nel fatto verificate». Ed ancora, in relazione al divieto di estendere le leggi oltre i casi in esse espressi (a quel tempo sancito dall'art. 4 delle Disposizioni preliminari al codice civile e dall'art. 1 c.p.), aggiungeva che «il divieto in parola non esclude, anzi include e presuppone dinanzi a sé l'interpretazione logica, e non soltanto grammaticale, della norma legislativa, cioè la determinazione del pensiero e della volontà della legge ed anche della sua ragione giustificatrice: né si deve esagerarne la portata prendendo pretesto da locuzioni meno che esatte per dispensarsi dall'applicare la legge a casi che veramente in essa rientrano». Le citazioni sono tratte da AR. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1910, I, 563 (corsivi aggiunti).

tema della legalità trascorre necessariamente per l'interpretazione (nel passaggio fondativo dalla disposizione alla norma): il momento interpretativo, nel quale si realizza il primo snodo dell'applicazione della legge<sup>28</sup>, diviene quantitativamente tanto più complesso e delicato (non mutando invece il suo profilo sostanziale, qualitativo) quanto più la "legalità della legge" è "tradita" (per usare le parole di Francesco Palazzo)<sup>29</sup>.

La nozione di contesto rimanda immediatamente al concetto di campo semantico, che designa tutti i possibili significati di un termine (compatibili con la lingua propria di quel termine o, nel caso di linguaggio di settore – come è ogni ambito tecnico –, alla valenza del termine nell'universo di discorso di riferimento).

Sicché l'arte (e la tecnica) dell'interpretazione e il rispetto della legalità stanno nel cogliere, tra i vari significati compresi nel campo semantico, quello che si attaglia al contesto nel quale il termine è adoperato: questo metodo ermeneutico assicura ad un tempo la correttezza dell'interpretazione (perché la rende coerente con la funzione del termine nel contesto) e garantisce che l'interpretazione medesima non divenga una libera attività creativa (in violazione del canone della legalità) in quanto deve comunque dar conto della sua ragionevolezza e della sua coerenza con i vincoli del contesto.

La comprensione del *dictum* legislativo esige un approccio ermeneutico razionale, nel quale – come avvertono le Sezioni Unite – l'interpretazione non può in alcun modo prescindere dal modo logico-sistematico, che reca con sé un duplice profilo, ben evidenziato dalla decisione in commento. Da un lato la necessità di situare la disposizione all'interno dell'impianto legislativo, dall'altro che il necessario scrutinio dell'intenzione del legislatore funge anche da mezzo di controllo della correttezza dell'esegesi. Alcuni passaggi della decisione meritano d'essere riproposti testualmente per la loro portata, che trascende il caso che ne è stata occasione.

«Nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutata come componente di un "insieme", tendenzialmente unitario e le cui "parti" siano reciprocamente coerenti[, sicché è necessaria] una visione logico-sistematica della materia [che tenga conto anche delle] conseguenze derivanti dall'una o dall'altra interpretazione, non essendo dubbio che la valutazione di tali conseguenze costituisce una sorta di controprova della (correttezza della) necessaria interpretazione teleologica»<sup>30</sup>. Ma l'interpretazione teleologica, che ha invariabilmente a che fare con l'"intenzione del legislatore", ancora una volta è chiamata a operare all'interno di paradigmi doverosamente non flessibili, tanto più che le nozioni stesse di "intenzione" e di "telos", in quanto ricche di componenti

---

<sup>28</sup> Il secondo snodo consistendo nella rilevazione del fatto o, più precisamente, dei tratti essenziali del fatto, dei quali verificare la sussumibilità sotto la fattispecie astratta.

<sup>29</sup> F. PALAZZO, *Legalità*, cit., 2. Si è inoltre autorevolmente rilevato, in via generale, che «il legislatore assume l'impegno di produrre certezza e di essere il primo interprete delle sue produzioni (...) [ mentre il presente caso] ha mostrato problemi di una democrazia non ben funzionante nel modo di legiferare»: così D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 11.

<sup>30</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 16 (corsivi aggiunti).

assiologiche, si prestano più agevolmente di altre a percorsi ed esiti meno rigidi e maggiormente questionabili.

A tacer del rilievo che nel caso delle norme di nuovo conio in materia di false comunicazioni sociali, parlare di intenzione del legislatore suona stonato, poiché, chiamato a rispondere al medesimo quesito sottoposto alle Sezioni Unite, il legislatore storico – com'è ormai risaputo<sup>31</sup> – a differenza della manzoniana Gertrude, tacque, affidandone esplicitamente la soluzione al Giudice della legge, la *voluntas legis* non è certo quella del contingente legislatore<sup>32</sup>, ma – come ancora una volta esattamente nota la sentenza – «che detta intenzione non si identifichi (...) con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ne ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa (come correttamente sostiene la sentenza Giovagnoli) è fuor di dubbio»<sup>33</sup>.

La teleologia non può tuttavia prescindere dall'oggetto dell'interpretazione (la disposizione di legge), dal momento che assegnare uno scopo (di tutela) a una norma per verificarne la coerenza con il sistema (o effettuare qualsiasi altra valutazione ermeneutica) sconta la previa attribuzione di significato al testo della disposizione stessa<sup>34</sup>. Ma questa operazione esige di confrontarsi necessariamente con il testo, non discutibile essendo quanto riconoscono le Sezioni Unite: «non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»<sup>35</sup>. È infatti nel dato testuale che si inverte la disposizione ed è tale dato a valere unicamente e a prevalere, quando nessuno dei significati contemplati nel campo semantico di riferimento sia compatibile con gli altri modi interpretativi: nella contrada del diritto penale siffatta conclusione esige il superiore canone del principio di legalità (sicché un'integrazione del dato testuale per via interpretativa risulterebbe inammissibile, così come una interpretazione funzionale a pur giustificabili e riconoscibili esigenze di tutela, ma con tale dato incompatibile).

La notazione ora richiamata suggerisce qualche ulteriore osservazione: da un lato essa conferma che il processo dell'interpretazione (*l'impresa cognitiva*) si sostanzia in un esercizio (soprattutto) di *ars combinatoria*. Se la prima mossa è certamente l'esegesi letterale, correttamente e accuratamente compiuta (senza la quale non è possibile intendere il contenuto semantico della disposizione<sup>36</sup>), la lettura della norma (la disposizione oggetto della prima attività interpretativa) all'interno del sistema, nel quale essa si colloca, contribuisce necessariamente all'affinamento ermeneutico, alla precisazione e all'attribuzione di significato eventualmente ulteriore, ovvero limitativo, fermo il vincolo in nessun modo superabile della conformità al valore letterale dei

---

<sup>31</sup> Per la sottolineatura dell'impossibilità di ricavare la *voluntas legis* dai lavori preparatori dell'intervento riformatore del 2015 v. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, cit., 2211.

<sup>32</sup> Sul punto sia consentito rinviare a F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso "ancorché"*, cit., 2.

<sup>33</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, *loc. ult. cit.* (corsivi aggiunti).

<sup>34</sup> Si veda ancora, volendo, F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso "ancorché"*, cit., 6.

<sup>35</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 16 (corsivi aggiunti).

<sup>36</sup> Riprendendo nuovamente le parole di D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 6, è impossibile «capire cosa la norma dice o non dice».

termini che compongono la disposizione (conformità intesa come non superamento dei significati compresi nel campo semantico di ciascun termine): quand'anche sorretto da valide ragioni di carattere sistematico (e coerente magari con lo scopo di tutela attribuibile ad un'intenzione del legislatore, ovviamente desumibile non dal testo della disposizione, ma da altri riferimenti – ad esempio i lavori preparatori –), non potrebbe essere accolto un esito ermeneutico non rispondente al valore delle parole delle quali si compone il testo della disposizione.

Infine il criterio teleologico, per assicurare, insieme all'approccio sistematico, che il risultato interpretativo non produca conseguenze incompatibili sul versante ordinamentale e con la *voluntas legis*<sup>37</sup>, ribadito che quest'ultima va ricavata dal precipitato testuale della disposizione: per riprendere le parole di Emilio Betti – seppur in un contesto diverso – «il diritto [è] prodotto di ratio» e non di «una “voluntas”, anche irrazionale, la quale “stat pro ratione”»<sup>38</sup>.

Dunque un'*ars combinatoria* presiede all'interpretazione, in un reciproco equilibrio dei modi ermeneutici, che, fermo il vincolo dell'interpretazione letterale, possono addirittura soccorrere persino il primo passo, quando differenti letture della disposizione siano tutte egualmente compatibili con l'esegesi del testo (compiutamente intesa, come s'è più volte osservato).

A questa corretta nomofilachia si è attenuta la decisione delle Sezioni Unite, che, al di là dell'impeccabile soluzione del quesito sottoposto, fornisce una prova convincente e per questo esemplare dell'arte e della tecnica dell'interpretazione.

## 2. Problemi ancora aperti in tema di false comunicazioni sociali.

Al di là di quella suggestivamente legata all'“ancorché” – a «*parole soppresse*», come esattamente notano le Sezioni Unite<sup>39</sup> – altre questioni interpellano l'interprete

---

<sup>37</sup> Chiara sul punto la sentenza delle Sezioni Unite qui in commento, con specifico riguardo alla questione oggetto della decisione: «se dunque, per una corretta interpretazione delle norme, non è sufficiente *verba eorum tenere, sed vim ac potestatem*, allora appare necessario, concentrandosi sul caso in scrutinio, soffermarsi, principalmente, a riflettere, da un lato, sul complessivo impianto dell'assetto societario come tracciato nel codice civile (e in parte ridisegnato dalla legge 69/2015), in una visione logico-sistematica della materia, dall'altro sulle conseguenze derivanti dall'una o dall'altra interpretazione, non essendo dubbio che la valutazione di tali conseguenze costituisce una sorta di controprova della (correttezza della) necessaria interpretazione teleologica»: così Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 16.

<sup>38</sup> E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 69.

<sup>39</sup> Osserva la decisione in commento che si è al cospetto di «un nuovo testo normativo [che] prende il posto di uno precedente, operando, non un'aggiunta o una sostituzione di un'espressione verbale ad un'altra, ma una mera soppressione di una frase (peraltro sintatticamente subordinata)», sicché «sarebbe paradossale chiedersi quale sia il significato proprio delle parole soppresse» e perciò «non resta che interrogarsi sul significato della frase come risulta dopo la soppressione» (Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 16). In proposito e nel medesimo senso si vedano, volendo, F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, cit., 160 s.; ID., «Ancorché» *superfluo*, cit., *passim*. Ancor più esplicito, commentando la decisione delle Sezioni Unite, D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova*, cit., 7 s., ad avviso del quale «le parole soppresse (...) non sono l'oggetto dell'interpretazione» (corsivo nel testo).

delle figure d'incriminazione di nuovo conio, questioni che in precedenza avevo sinteticamente indicato (i) nel valore da assegnare all'aggettivo "rilevanti", impiegato in maniera non coerente all'interno della fattispecie; (ii) nella individuazione dei criteri per l'apprezzamento del falso penalmente significativo e, come tale, tipico; (iii) nella valutazione dell'idoneità a indurre in errore, (iv) anche in rapporto al destinatario della comunicazione sociale<sup>40</sup>.

Rispetto ad alcuni di tali snodi concettuali, che il Giudice della Legge incontra nell'esaminare la struttura della fattispecie di false comunicazioni sociali, la decisione fornisce importanti indicazioni interpretative, delle quali traccia sintetica ma eloquente si trova nel principio di diritto enunciato e in trascritto all'inizio del presente commento.

### 2.1. Quale rilevanza per il mendacio?

Del primo tema problematico che conviene esaminare non si rinviene tuttavia una esplicita notazione nella presentazione della regola dettata dalle Sezioni Unite: la nozione di rilevanza, chiamata a svolgere un ruolo essenziale nell'economia della fattispecie, sembra essere risolta nel canone dichiarato attraverso il richiamo al requisito della idoneità decettiva<sup>41</sup>.

Indipendentemente da quanto si dirà in seguito in ordine alla non corrispondenza e alla non sovrapponibilità fra i due concetti (rilevanza e idoneità decettiva), non può sfuggire che l'aggettivo «rilevanti» compare in maniera selettiva all'interno delle distinte fattispecie del delitto di false comunicazioni sociali.

Conviene richiamare l'attuale assetto normativo, che si sostanzia in tre distinte figure d'incriminazione, organizzate secondo il criterio della offensività (maggiore o minore), che dovrebbe caratterizzare le fattispecie punibili secondo ciascuna d'esse.

Così, i delitti rispettivamente descritti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. si differenziano per la tipologia delle società (non quotate, ovvero quotate e assimilate) dalle quali promanano le comunicazioni sociali oggetto di tutela. Alla maggiore offensività derivante dalla più ampia diffusività del pericolo coessenziale alle comunicazioni di società quotate e assimilate corrisponde un più severo trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a otto anni) rispetto a quello previsto per l'ipotesi concernente le non quotate (reclusione da uno a cinque anni), mentre la descrizione della condotta punibile è sostanzialmente identica nelle due figure d'incriminazione.

A rendere formalmente non sovrapponibili in modo perfetto le disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c. sta un tratto della descrizione della condotta. Fermo restando che il veicolo del falso (bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge) e il suo oggetto (situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o

---

<sup>40</sup> In argomento sia consentito rinviare a F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso "ancorché"*, cit., 16.

<sup>41</sup> Per una sottolineatura in tal senso cfr D. PIVA, [Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali](#), in *questa Rivista*, 27.6.2016, 12 ss.

del gruppo di appartenenza) sono identici nelle norme di nuovo conio, il legislatore ha inteso disallineare le incriminazioni attraverso la differente opzione, per la quale nelle società quotate rilevarebbe la falsa esposizione di un «*fatto materiale*» non ulteriormente qualificato (mentre la omessa esposizione del fatto materiale deve aver riguardo a un fatto materiale altresì rilevante), diversamente da quanto previsto per le società non quotate, rispetto alle quali tanto la esposizione falsa quanto la omessa esposizione debbono invariabilmente concernere «fatti materiali rilevanti».

In precedenza avevo argomentato a proposito del tema della *rilevanza* sotto un duplice punto di vista<sup>42</sup>, che conviene ora riprendere analiticamente e approfondire.

Da un lato il termine è chiamato a esprimere la *rilevanza* (*id est* la significatività) penale della falsità della comunicazione (e, dunque, in questo senso della sua idoneità decettiva – in termini quali-quantitativi – idoneità intesa come concreta attitudine della comunicazione stessa a determinare nel destinatario una errata rappresentazione circa le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società).

Dall'altro gli aggettivi (“rilevanti”), variamente apposti nelle descrizioni delle condotte a proposito dei fatti materiali (falsamente esposti o taciuti), sembrano chiamati a differenziare le condotte medesime secondo un criterio di gravità dimensionale, che – per così dire – si aggiunge a quello di base (rappresentato indefettibilmente dalla idoneità decettiva).

I piani del discorso – anche per l'ambivalenza dei termini – sono destinati a intersecarsi, mentre sembra tuttavia necessario tenerli distinti, posto che fra *rilevanza/significatività* intesa come corrispondente della idoneità decettiva e *rilevanza dimensionale* dell'informazione taciuta o falsamente esposta non vi è identità. A convincersene basti la considerazione che una macroscopica alterazione del valore di una posta di bilancio (ad esempio, l'attribuzione di un valore palesemente fuori mercato a un cespite immobiliare) è dimensionalmente assai significativa (e, dunque, senz'altro *rilevante*), mentre altrettanto non potrebbe dirsi della sua valenza ingannatoria (e, quindi, non rilevante/significativa) proprio per l'immediata riconoscibilità della stessa<sup>43</sup>.

Il punto d'attenzione si concentra sulla locuzione «*fatti materiali rilevanti*» nell'art. 2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*) e nell'art. 2622 c.c. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*, nella quale l'aggettivazione “rilevanti” compare esclusivamente con riferimento al profilo omissivo della condotta) e sulla formula «*fatti materiali*» che, senz'altra aggettivazione, è invece presente nell'art. 2622 c.c. con esclusivo riguardo al comportamento commissivo.

In sintesi: i «*fatti materiali*» non ulteriormente qualificati attengono al fatto tipico della sola condotta di esposizione contemplata dall'art. 2622 c.c.; diversamente i «*fatti materiali rilevanti*» connotano la tipicità dell'omessa esposizione nel medesimo art. 2622

---

<sup>42</sup> Per i necessari approfondimenti sia consentito rinviare a F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, cit., 164 ss.

<sup>43</sup> F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, cit., 167 s..



c.c. e rappresentano l'oggetto della condotta tipica – sia nella forma commissiva, sia nella forma (apparentemente) omissiva – nell'art. 2621 c.c..

L'assetto che ne risulta svela una intima e non sanabile contraddizione. Non potendosi assumere che si tratti di una clamorosa svista dovuta a un difetto di coordinamento<sup>44</sup> (quand'anche così fosse, all'interprete tocca necessariamente misurarsi con il dato legislativo nella sua obiettività, come esige il doveroso limite della lettera della legge funzionale al canone superiore della legalità), una plausibile lettura suggerisce di ritenere che nell'art. 2622 c.c. (disposizione che contempla l'incriminazione più grave) il legislatore abbia inteso caratterizzare in maniera più severa la condotta, sancendone la riconducibilità al tipo penale qualora la stessa consista nell'esposizione di un «*fatto materiale*» difforme dal vero (ovvero nella mancata esposizione di un fatto materiale *tout court*), non ulteriormente connotato in termini di rilevanza<sup>45</sup> (intesa qui come allusiva alla "dimensione" della falsità). Se tale conclusione può apparire plausibile sul versante dell'esegesi meramente letterale, la contraddittorietà degli esiti lascia perplessi.

In primo luogo, si presenta del tutto irragionevole la previsione per la quale nella fattispecie dell'art. 2622 c.c. il falso per reticenza esige che il «*fatto materiale*», del quale l'omessa comunicazione diviene tipica, debba essere altresì «*rilevante*»: escluso per le ragioni metodologiche in precedenza notate che si possa superare il problema attribuendolo a un difetto di coordinamento interno alla medesima norma, si potrebbe allora avanzare la congettura che il legislatore abbia fatto ricorso a questa differente caratterizzazione allo scopo di selezionare – riducendole – le ipotesi di falso per reticenza, facendo sì che soltanto le omissioni dotate di "rilevanza" possano essere penalmente sanzionate. Ma a tale congettura esplicativa è di ostacolo la sua intrinseca inconsistenza logica e sistematica, posta la almeno eguale insidiosità decettiva di un'omissione maliziosa. Si tenga infatti presente che nel falso per reticenza non si è al cospetto di un reato commesso mediante omissione, bensì di una condotta attiva (consistente nella redazione e approvazione della comunicazione sociale), con la precisazione che la falsità della comunicazione sociale stessa deriva dall'omesso inserimento di uno o più elementi in modo che la comunicazione sociale medesima determina – a cagione di tale *deficit* – una errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società<sup>46</sup>. A ben guardare, non sarebbe azzardato ritenere la comunicazione falsa per reticenza intrinsecamente più insidiosa

---

<sup>44</sup> Se davvero si trattasse della conseguenza di una svista nella – magari concitata – fase di stesura del testo definitivo, la sua grossolanità sarebbe sorprendente. Si noti, tuttavia, che [Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 \(ud. 12 novembre 2015\), n. 890, pres. Nappi, rel. Bruno, ric. Giovagnoli](#), non sembra escludere tale ipotesi, esplicitamente notando che ben potrebbe trattarsi di una «non improbabile svista del legislatore»: cfr, volendo, F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali*, cit., 169.

<sup>45</sup> In questi termini si esprime Cass. pen., Sez. V, sent. n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit.; adesivamente D. PIVA, *op. cit.*

<sup>46</sup> In questo senso A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 279. Sul punto, più in generale, cfr C. PEDRAZZI, (voce) *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino, 1998, 347 ss.; adesso in ID., *Diritto penale*, III, *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, 305 (da qui le citazioni).

di quella nella quale una o più poste di bilancio sono alterate, posta la maggiore difficoltà – almeno in linea di principio – di individuare il dato mancante<sup>47</sup>.

In secondo luogo – ma la constatazione ha portata ben più ampia – l’analisi comparata degli assetti definatori (se colti nella loro striminzita valenza letterale) porterebbe a concludere che nel caso contemplato dall’art. 2622 c.c. (limitatamente alla modalità commissiva) a venire in considerazione debba essere qualsivoglia difformità dal vero, indipendentemente dalla rilevanza della medesima. Imporrebbe siffatta conclusione il rilievo che, confrontando la locuzione «*fatti materiali*» con quella «*fatti materiali rilevanti*», la presenza dell’aggettivo «*rilevanti*» soltanto in una delle due clausole definitorie suggerisce che quella “arricchita” con l’aggettivazione in discorso designi un insieme diverso e minore rispetto a quello denotato dalla formula che di tale attributo ulteriore è priva.

In sede di primo commento alle nuove disposizioni avevo argomentato<sup>48</sup> circa il valore semantico delle singole parole impiegate dal legislatore, concludendo che il dato normativo, se autonomamente considerato sul piano letterale, non permette all’interprete di giungere a una definizione univoca e coerente del significato da attribuire alle formule in questione, essenzialmente con riguardo al valore semantico degli aggettivi «*materiali*» e «*rilevanti*» che compaiono nelle disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c., notando altresì come nel contesto il contributo semantico fornito dal lemma «*materiali*» è pressoché nullo.

In quella sede avevo anticipato, tuttavia, che anche sul piano logico e sistematico l’opzione legislativa si presenta foriera di esiti contraddittori, soprattutto se l’interpretazione si ferma alla lettura dei singoli termini che compongono la disposizione, si ferma cioè alla prima squama verbale e non si esercita invece nella necessaria esegesi all’interno del contesto.

La doverosa considerazione sistematica delle infelici clausole normative promette esiti meno incerti e forse doverosamente rispettosi delle esigenze di tipizzazione precisa e determinata, fermo restando tuttavia il vincolo rappresentato dal valore semantico del dato letterale assunto nella sua obiettività contestuale, costitutivo del limite esegetico dell’interpretazione e indifferente alle “intenzioni” del legislatore storico (condizionate da più o meno commendevoli e consapevoli scelte assiologiche e/o da una comunque discutibile tecnica di redazione) quando tali intenzioni non siano tradotte nella disposizione di legge (v. *supra*, § 1.2.).

---

<sup>47</sup> A mo’ di riscontro, si osservino le figure incriminatrici degli artt. 2638 c.c. (*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) e 27 d. lgs 39/2010 (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*): apparentate alle fattispecie delle false comunicazioni sociali sotto il profilo della comunicazione (seppur intrinsecamente diverse quanto a obiettività giuridica, struttura e tipologia dei destinatari), in esse il legislatore non connota in modo differenziato sotto il profilo di una diversa “rilevanza” l’oggetto della comunicazione difforme dal vero, pur prevedendo entrambe le disposizioni condotte tipiche in forma commissiva e omissiva.

<sup>48</sup> Scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, rinvio a F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, cit., 164 ss..

La preminenza della valenza informativa della comunicazione sociale (indubabilmente restaurata dalla riforma del 2015) diviene allora il punto di riferimento per una ricostruzione ermeneutica sistematicamente attenta.

In siffatta prospettiva le oggettività giuridiche tutelate consistono nella veridicità e nella completezza dell'informazione societaria e vedono una vasta schiera di interessati (soci, creditori sociali, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, infine i terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti)<sup>49</sup>.

Destinatari tutti dell'informazione societaria, egualmente interessati alla correttezza della medesima, ma – come è stato acutamente osservato – portatori di esigenze non necessariamente di egual segno e, per certo, tutt'altro che perfettamente sovrapponibili: «*le aspettative di tali categorie sono lungi dal coincidere, la disinformazione si caratterizza per un'incidenza offensiva molteplice e variabile a seconda delle situazioni. Ciò che conferma l'opportunità d'impostare il discorso interpretativo sulla comune e costante oggettività intermedia*»<sup>50</sup>: *id est*, quella rappresentata dalla veridicità e dalla completezza dell'informazione societaria, colta nella sua intrinseca e obiettiva valenza.

Se per un verso la sparizione delle soglie quantitative e del requisito del danno (quest'ultimo in precedenza presente nella sola figura dell'art. 2622 c.c.) rendono certi che i nuovi delitti rientrano nella categoria dei reati di pericolo (concreto), dall'altro l'estremo espresso dalla formula «*in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore*», oltre a marcare in modo inequivoco la cennata natura di reato di pericolo, svolge una sicura funzione selettiva rispetto alle false od omesse informazioni<sup>51</sup>.

Attraverso il requisito da ultimo in discorso, a rientrare nello spettro dell'incriminazione non sarà dunque ogni esposizione difforme dal vero o una qualsiasi mancata esposizione di fatti la cui comunicazione è imposta per legge (*id est*: una qualunque reticenza pur riferita a quanto la legge esige di comunicare), bensì unicamente quella falsità o quella reticenza della quale sia altresì predicabile l'idoneità decettiva sulla «*situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene*». L'estremo di fattispecie ora considerato assicura alla disposizione un contributo sicuro in termini di precisione e determinatezza e sembra inoltre promettere sviluppi interpretativi proficui in quanto concentra proprio sul pericolo derivante dalla disinformazione il fuoco dell'illecito (coerentemente con l'oggetto della tutela, consistente nella corretta informazione dovuta ai destinatari della comunicazione sociale).

---

<sup>49</sup> Si veda per tutti C. PEDRAZZI, (voce) *Società commerciali*, cit., 305, che in proposito nota che l'«*interesse alla veridicità e completezza dell'informazione raggruppa varie categorie di soggetti. In prima linea i soci, quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi (anche, quindi, in quanto componenti di organi deliberanti); in seconda linea i creditori sociali, garantiti dal patrimonio sociale; più in generale i soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, fra i quali spiccano i lavoratori dipendenti e per essi le associazioni sindacali che li rappresentano e tutelano; infine i terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti (una cerchia che nelle società a base larga tende a coincidere con il "pubblico")*» (corsivo aggiunto).

<sup>50</sup> C. PEDRAZZI, *op. ult. cit.*, 304 s. (corsivo aggiunto).

<sup>51</sup> Si vedano in questo senso le conclusive considerazioni di A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 281.

L'idoneità ad ingannare evoca, anche sul piano terminologico, due distinti ma precisi riferimenti di portata generale: da un lato gli «atti idonei», che nell'art. 56 c.p. innervano la figura del delitto tentato e, dall'altro, il paradigma della truffa (art. 640 c.p.), a suo modo anch'esso modello generale dei reati di frode.

La polarizzazione su questa componente modale finisce con lo spostare il baricentro delle incriminazioni di nuovo conio verso un modello che rimanda a una figura apparentata con una sorta di truffa tentata *in incertam personam*<sup>52</sup>. Ma – e qui sta il profilo problematico – la concentrazione del disvalore della condotta nella componente della idoneità decettiva fa assurgere tale ultimo estremo a elemento che riassume ed esaurisce pressoché totalmente il disvalore medesimo del fatto (invece che riservarne il rilievo principale allo scopo di assicurare soltanto la pur necessaria portata/dimensione quali-quantitativa della comunicazione *ex se* difforme dal vero, anche per reticenza).

L'assetto normativo non sembra però lasciare alternative all'interprete: alla minimale valenza selettiva delle formule adoperate («fatti materiali» rispetto a «fatti materiali rilevanti») si accompagna la esplicita marcatura della idoneità decettiva, segno riconoscibile e inequivoco di una valorizzazione della componente ingannatoria, intorno alla quale ora ruotano – in maniera pressoché esclusiva sotto questo riguardo – le fattispecie degli artt. 2621 e 2622 c.c..

## 2.2. L'offensività del falso.

Al cospetto del ricordato *deficit* in termini di precisione e determinatezza, derivante dal contemporaneo uso (maldestro) delle clausole «fatti materiali» e «fatti materiali rilevanti», cui sul piano sistematico s'accompagna (e, anzi, è generato) il pressoché insolubile enigma connesso all'impiego dell'aggettivo “rilevanti” in modo logicamente incoerente negli artt. 2621 e 2622 c.c., l'estremo di fattispecie espressivo dell'idoneità ingannatoria può (e forse deve) essere non infondatamente colto come predicato della esposizione falsa o reticente, che per tale caratterizzazione viene ad assumere significato (in questa accezione: rilevanza) penale e per siffatto modo finisce con l'essere recuperata – almeno parzialmente – una intrinseca valenza della condotta tipica sul piano informativo.

---

<sup>52</sup> Cfr C. PEDRAZZI, *La disciplina penale*, cit., 305: «la patrimonialità degli interessi in gioco e la connotazione oggettivamente soggettivamente fraudolenta autorizzano l'immagine di una truffa *in incertam personam*, ove all'anticipazione dell'intervento repressivo (tipica delle tutele a largo raggio) fa riscontro la severità del trattamento punitivo». Si osservi che in questo senso si esprimono le Sezioni Unite nella decisione qui commentata, quando statuiscano che il giudice dovrà «operare una valutazione di causalità *ex ante*, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva dell'informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore *in incertam personam*»: così Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 24.

A ben vedere, quand'anche così intesa, la formula concernente la portata decettiva presenta un contenuto necessariamente implicante un giudizio di relazione, che come tale non soltanto coinvolge il variegato ambito dei destinatari della comunicazione sociale alterata, ma pone anche l'esigenza di determinare in maniera accettabilmente precisa il parametro (o i parametri) di riferimento del giudizio stesso: e pur di questo si occupa la decisione in commento, secondo condivisibili percorsi, che si cercheranno d'illustrare nel prosieguo (*infra*, § 2.3.).

Per quanto apprezzabile in termini di semplificazione, di per sé commendevole, siffatta opzione importa dilemmi applicativi di soluzione tutt'altro che agevole: a tacer d'altro, si rammenti che il bilancio (la comunicazione sociale per eccellenza, ma il discorso vale anche per le altre) è un documento la cui lettura richiede un bagaglio di conoscenze tecniche certamente non alla portata di tutti i destinatari fisiologici della comunicazione sociale stessa, ciò che si riverbera in modo problematico – come si cercherà di mostrare nel § 2.3. – nella identificazione dei parametri di valutazione della idoneità decettiva.

La clausola «*in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore*» si lascia intendere come costitutiva di un giudizio di relazione. Banalmente: il concetto di idoneità può essere predicato soltanto rispetto a “qualcosa” che rappresenti il risultato della condotta, della quale si deve apprezzare *ex ante* la capacità (più esattamente: la probabilità) causativa. Nel caso contemplato dalle figure d'incriminazione delle false comunicazioni sociali, risulta di immediata evidenza che il “qualcosa” – rispetto al quale la condotta di esposizione difforme dal vero/non esposizione deve essere apprezzata *ex ante* come probabilisticamente capace di causazione (*id est*: l'idoneità) – è l'errore «*sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene*» (indiscutibilmente essendo la comunicazione l'oggetto della condotta di esposizione falsa/reticente, veicolata per il tramite del bilancio o delle relazioni<sup>53</sup>). Sicché, per implicazione necessaria, tale apprezzamento non potrà non tener conto della valenza dimensionale in senso quantitativo e/o qualitativo della falsa (anche per reticenza) esposizione.

A indurre una errata rappresentazione sulla situazione (economica, patrimoniale, finanziaria) della società non è infatti bastevole un qualsiasi scostamento (anche per omissione) dal “vero” (convenzionalmente inteso quest'ultimo termine) della comunicazione veicolata, bensì soltanto quegli scostamenti che, per la loro entità (quantitativa e/o qualitativa), siano in grado di determinare nel “destinatario” un apprezzamento delle condizioni della società a sua volta capace (idoneo in concreto) a far assumere decisioni diverse da quelle che sarebbero state prese sulla base di una informazione corretta. Con la notazione ulteriore – necessariamente derivante dalla natura di reato di pericolo – che non occorre affatto che la decisione si sia effettivamente convertita nella sua conseguente realizzazione (e la conferma che il giudizio sulla idoneità decettiva presenta anche per questo tratto il carattere di apprezzamento prognostico improntato al canone della probabilità *ex ante* razionale).

---

<sup>53</sup> Conclusive, sul punto, le notazioni di S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, cit., 1509.

Conviene ancora precisare che anche l'estremo dimensionale (la *materiality* degli anglosassoni) rimanda a una valutazione in termini relazionali, non essendo ipotizzabile una dimensione assoluta (ancorché in chiave convenzionale), e non può sfuggire che è tale profilo a dar conto dell'esattezza della osservazione secondo la quale furono le soglie dimensionali quantitative – imposte dal precedente legislatore – ad aver decretato la sparizione del falso qualitativo: l'indicazione numerica (in questo senso "assoluta") della rilevanza precludeva ogni diversa valutazione circa l'idoneità decettiva<sup>54</sup>.

La rilevanza (intesa nel senso di significatività rispetto al fatto tipico proscritto) dell'esposizione falsa o reticente corrisponde in modo biunivoco e speculare alla sua idoneità decettiva, sicché non sembra azzardato concludere che l'apprezzamento in termini di tipicità (di corrispondenza della condotta concreta al modello legale) della difformità dal vero di quanto esposto nella comunicazione sociale, ovvero di quanto taciuto, si concentra e si esaurisce nella idoneità a indurre in errore: più propriamente a determinare nel destinatario della comunicazione unitariamente e complessivamente considerata una rappresentazione distorta della «*condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene*»<sup>55</sup>.

L'analisi della formula «*fatti materiali*» (e della sua versione integrata dall'aggettivo «*rilevanti*»), al fine di attribuire alla stessa un significato nella prospettiva dell'offensività, non può essere limitata a un esame filologico del dato letterale: fermo il vincolo rappresentato dalla necessità di rispettare il significato delle parole (nell'ambito del campo semantico proprio di ciascuna d'esse), la non perspicuità delle formule adoperate dal legislatore mostra qui esemplarmente come l'indispensabile ricorso all'interpretazione sistematica prometta esiti ermeneutici coerenti, secondo quel modello combinatorio al quale s'è fatto cenno in precedenza (*supra* § 1.) e che la decisione delle sezioni Unite riafferma con sicurezza sul versante metodologico.

Sicché si renderà dapprima necessario collocare l'analisi all'interno di una più completa considerazione delle nuove fattispecie, tenendo conto che la sparizione delle soglie quantitative di rilevanza<sup>56</sup> restituisce piena ed esaustiva centralità al profilo dell'informazione societaria, nella quale assume un ruolo decisivo la nozione di comunicazione intesa come trasferimento di conoscenze al destinatario (in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria), inscindibilmente legata al paradigma della idoneità decettiva, parametro essenziale per valutare la tipicità della esposizione difforme dal vero o della omissione penalmente rilevante.

---

<sup>54</sup> Cfr A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 296.

<sup>55</sup> Sul punto cfr A. ALESSANDRI, *op. cit.*, 294.

<sup>56</sup> Segnala esattamente A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 295, che era stata proprio l'inserzione delle soglie quantitative a precludere qualunque possibilità di attribuire rilevanza al c.d. falso qualitativo: «*l'espressione linguistica utilizzata è troppo vincolante per permettere di agganciare l'alterazione sensibile dalle soglie percentualistiche. Se il legislatore indica che è "comunque" esclusa la punibilità qualora non si superino le soglie e aggiunge l'ulteriore limite delle valutazioni estimative con efficacia "in ogni caso", non si può che attribuire prevalenza al dato quantitativo*» (*ibidem*, 296 s.).



Cominciando dal sintagma «*fatti materiali*», vien da notare che sul piano grammaticale si è in presenza una aggettivazione che rimanda al meccanismo dell'endiadi o della dittologia sinonimica, figure nelle quali il secondo termine del sintagma ha una funzione amplificativa del concetto espresso dal sostantivo<sup>57</sup>, senza però che ne consegua una specificazione sul versante connotativo. In altre parole, la locuzione «*fatti materiali*» e, più precisamente, l'apposizione dell'aggettivo "*materiali*" non contribuisce in alcun modo a dettagliare il significato del termine "*fatti*", il cui campo semantico rimane comunque invariato<sup>58</sup>: d'altronde, nel contesto di riferimento ove il sintagma si colloca (il linguaggio giuridico), non avrebbe senso parlare, ad esempio, di "*fatti immateriali*" o di "*fatti spirituali*", campioni evidenti della irrilevanza semantica dell'aggettivo<sup>59</sup>.

In conclusione, il vocabolo "*materiali*" è del tutto ridondante e sua inserzione nella formula legislativa è sul piano semantico priva di valore specificativo.

Né a restituire una qualche valenza all'aggettivo maldestramente impiegato dal controriformatore del 2002 (e oggi inopportunitamente mantenuto) sta la verosimile genesi della locuzione, derivante dalla traduzione (più esattamente: dalla traslitterazione) della formula di matrice anglosassone "*material fact*". La conversione in «*fatti materiali*» non va oltre l'assonanza e ne disperde il significato originario: il termine "*material*" è per vero correttamente riferibile a un fatto o a una circostanza in quanto rilevante per una decisione o per un giudizio che devono essere assunti e funge da criterio distintivo rispetto a elementi di dettaglio, come tali non significativi, irrilevanti o non importanti. *Material* non sta dunque per *materiale* come sinonimo di *reale* o *tangibile*, ma vale come *significativo* o *rilevante*<sup>60</sup>.

Rimane però la circostanza che il significato da attribuire all'aggettivo "*materiali*" adoperato dal legislatore nazionale non può che essere quello che gli è proprio nella lingua italiana e non quello che avrebbe avuto se la traduzione dall'inglese fosse stata corretta (sempre che la congettura circa la genesi della formula normativa sia valida).

E non sembra per vero plausibile azzardare una forzatura interpretativa e ritenere che il termine "*materiali*" sia stato utilizzato dal legislatore attribuendo ad esso appunto il senso di "*significativo*" o "*rilevante*": sebbene una simile lettura non trovi

---

<sup>57</sup> Cfr M. DARDANO, P. TRIFONE, *La nuova grammatica della lingua italiana*, Bologna, 2010, 641.

<sup>58</sup> L'insieme designato dal termine "fatto" – cioè il novero dei significanti che possono essere in tal modo designati – non muta se il sostantivo "fatto" viene colorato con l'aggettivo "materiale".

<sup>59</sup> Richiamato quanto cennato alla nota che precede, è evidente la rilevanza del contesto e dell'ambito del linguaggio all'interno dei quali le parole sono adoperate: seguendo lo schema dell'analisi diastratica di Flydal e Coseriu, verrebbe da notare che alla non congetturabilità della locuzione "fatti immateriali" nel linguaggio giuridico del legislatore ben può corrispondere, nella metafora del linguaggio poetico, una locuzione di valore analogo: si pensi al celeberrimo verso che Shakespeare fa pronunciare a Prospero e per il quale «noi siamo fatti della medesima sostanza di cui sono fatti i sogni» (W. SHAKESPEARE, *La tempesta*, atto IV, scena I, trad. it., Milano, 2008, 225).

<sup>60</sup> Per una efficace e compiuta ricostruzione della elaborazione anglosassone del requisito del *material fact*, cfr per tutti A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 288 s..

accreditamento nei principali dizionari della lingua italiana<sup>61</sup>, se ne potrebbe rischiare lo sviluppo se lo stesso fosse conducente, ma così non è.

Anche ipotizzando d'essere in presenza di un prestito semantico dall'inglese<sup>62</sup> e che il legislatore abbia ulteriormente equivocato traendo spunto, da un lato, dal significato del finitimo termine italiano "materialità" (nel cui campo semantico è compresa la nozione di tangibilità<sup>63</sup>) e, dall'altro, dall'uso ormai comune nel linguaggio economico-aziendale del termine "materiale" nel significato di "rilevante" secondo una prassi fraseologica anglicizzante, il risultato porterebbe a un ulteriore circolo ermeneutico.

Si immagini infatti di attribuire al lemma "materiali" il valore di "rilevanti" (il significato corrispondente a quello proprio nella lingua di provenienza): se così fosse, la formula che ora compare nell'art. 2621 c.c. che discorre di «*fatti materiali rilevanti*» (così come quella che si legge nell'art. 2622 c.c. a proposito dell'omessa esposizione) finirebbe con l'essere grottescamente ripetitiva e renderebbe del tutto implausibile la congettura in precedenza avanzata, secondo cui l'aggettivo «*rilevanti*» sarebbe chiamato a svolgere una funzione selettiva: la distinzione risulterebbe infatti soltanto apparente perché i «*fatti*» oggetto dell'esposizione difforme dal vero o della mancata esposizione dovrebbero, per essere tipici, essere tutti necessariamente e indistintamente «*rilevanti*».

Residua per vero un'ulteriore ipotesi interpretativa, che merita per completezza d'essere sperimentata: si potrebbe ritenere che il legislatore del 2015 abbia deliberatamente inteso far ricorso a una vera e propria dittologia sinonimica allo scopo di rafforzare il concetto espresso dal prestito linguistico "materiali".

A tacere della scarsa plausibilità di un'ipotesi esplicativa che sconta l'esigenza di attribuire al presente legislatore la sapienza linguistica e gli ardimenti grammaticali e sintattici di un Gadda, sta il rilievo che l'esito di una simile ricostruzione non porterebbe alcun effettivo contributo sul piano dell'esegesi, stante la strutturale impossibilità di identificare un convincente e affidabile criterio discrezionale tra le fattispecie connotate in termini di "rilevanza" (quando la disposizione richiama i meri «*fatti materiali*») e quelle caratterizzate nella forma di "rilevanza significativa" (quando la disposizione evoca il sintagma «*fatti materiali rilevanti*»).

L'epilogo di questa analisi suggerisce la sconcertante conclusione che il dato normativo, se autonomamente considerato sul piano letterale, non permette all'interprete di giungere a una definizione univoca e non incoerente del significato da

<sup>61</sup> V. il lemma "materiale" (agg.) in T. DE MAURO, *Grande dizionario italiano dell'uso*, V, Torino, 2000; G. DEVOTO, G.C. OLI, *Il Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana*, a cura di L. Serianni, M. Trifone, Firenze, 2014; F. SABATINI, V. COLETTI, *Il Sabatini-Coletti: dizionario della lingua italiana*, Milano, 2007; N. ZINGARELLI, *lo Zingarelli 2015, Vocabolario della lingua italiana*, a cura di M. Cannella, B. Lazzarini, Bologna, 2014.

<sup>62</sup> Si consideri però che un simile uso non è attestato da nessuno dei principali vocabolari della lingua italiana (cfr la nota che precede). Senza voler affrontare un tema di ben più ampia portata, sia qui sufficiente l'osservazione che il legislatore – soprattutto in materia penale – dovrebbe comunque evitare con cura l'impiego di termini in accezioni gergali o settoriali, prive di quel riconoscimento "formale" che attribuisce ad essi un valore semantico preciso e definito.

<sup>63</sup> V. il lemma "materialità" in T. DE MAURO, *Grande dizionario*, cit..

attribuire alle formule impiegate dal legislatore, essenzialmente con riguardo al valore semantico degli aggettivi «*materiali*» e «*rilevanti*» che compaiono nelle disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c..

Né in questo soccorre l'ipotesi ermeneutica sperimentata dalla pur apprezzabile decisione della Corte di Cassazione nella sentenza c.d. Giovagnoli: lì i giudici della legittimità hanno adombrato una possibile distinzione sul piano dei contenuti fra i termini "rilevanti" e "materiali", per poi giungere alla conclusione che gli stessi costituirebbero «*facce della stessa medaglia (...) postulato indefettibile di "corretta" informazione*»<sup>64</sup>.

Nella ricerca di questo "passaggio a nord ovest", si può senz'altro convenire con quanto osserva la pronuncia appena richiamata circa la genesi di matrice aziendalistica anglosassone del termine materialità, da intendersi come «sinonimo di *essenzialità*, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso – ed essere valutati – solo dati informativi "essenziali" ai fini dell'informazione, restando al di fuori tutti i profili marginali e secondari»<sup>65</sup>.

Per altro verso, si può altrettanto concordare con la notazione per la quale l'avvenuta "normativizzazione" (prima a livello eurounitario e poi recepita dal legislatore nazionale<sup>66</sup>) di un concetto elaborato da sicura dottrina implica che l'aggettivo "rilevante" «*deve (...) essere apprezzato in rapporto alla funzione precipua dell'informazione, che (...) non deve essere "fuorviante", tale, cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori*»<sup>67</sup>.

Anche ad accogliere siffatta lettura – nella sostanza condivisibile – il problema che s'è innanzi prospettato non ne trae giovamento sul versante della soluzione: rimane invero senza risposta la domanda concernente l'asimmetria dell'impiego dell'attributo "rilevanti" nelle fattispecie dell'art. 2622 c.c. (dove l'aggettivo connota soltanto la figura della comunicazione falsa per reticenza e non quella nella quale il fatto materiale viene falsamente esposto) e dell'art. 2621 c.c. (nella quale è tipica la comunicazione falsa in quanto abbia ad oggetto un fatto materiale rilevante, indipendentemente dalla circostanza che si versi nel caso di una positiva esposizione dello stesso ovvero nella sua mancata rappresentazione).

### 2.2.1. L'incerta distinzione tra "fatti materiali" e "fatti materiali rilevanti".

Conviene a questo punto riprendere con pazienza la trama del dettato normativo, considerando dapprima il versante logico della questione e ponendo quindi mente alla descrizione della condotta dell'art. 2622 c.c., per la quale l'ipotesi della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero non è ulteriormente qualificata, mentre quella concernente la omessa esposizione di fatti materiali è invece

---

<sup>64</sup> Così Cass. pen., Sez. V, sent. n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit., 12 (corsivi aggiunti).

<sup>65</sup> *Ibidem*, 10 (corsivo nel testo).

<sup>66</sup> I riferimenti vanno ovviamente all'art. 2 punto 16 Direttiva 2014/34/UE e al d. lgs 136/2015: per un approfondimento di tale profilo si v. F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 16 s..

<sup>67</sup> Cass. pen., Sez. V, sent. n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit., 11 (corsivi aggiunti).

caratterizzata dalla connotazione della rilevanza dei fatti materiali omessi: i due sottoinsiemi (che unitariamente considerati costituiscono l'insieme disegnato dall'art. 2622 c.c.) differiscono sul piano degli elementi selettivi proprio per la presenza/assenza del requisito della rilevanza.

Osservati dall'angolo prospettico dell'elemento differenziale, è agevole concludere che il sottoinsieme concernente i fatti materiali omessi traccia un perimetro più limitato rispetto a quello dei fatti materiali esposti e difformi dal vero, non essendo revocabile in dubbio che il fatto materiale omesso deve essere altresì *rilevante* per essere tipico, mentre il fatto materiale esposto falsamente non richiede, per la tipicità, alcuna ulteriore specificazione. Altrettanto indubitabile che alla presenza di un elemento specificativo aggiuntivo faccia da contrappunto una minore ampiezza del novero delle situazioni riportabili alla fattispecie di riferimento.

Guardato complessivamente, l'insieme descritto dall'art. 2622 c.c. presenta caratteristiche logicamente singolari proprio a ragione del differente (e aggiuntivo) requisito della rilevanza apposto dal legislatore con esclusivo riferimento alla condotta di esposizione di fatti materiali.

La singolarità logica deriva dunque dalla circostanza che due sottoinsiemi (diversi per morfologia e ampiezza) vengo unificati per costituire un insieme unitario che, colto appunto nella sua complessità, denota una medesima fattispecie astratta (la falsa comunicazione sociale), tuttavia tipologicamente distinta (in ragione della modalità attraverso la quale la comunicazione decettiva viene veicolata al destinatario: da un lato esponendo un fatto materiale difforme dal vero, dall'altro fornendo un'informazione ingannatoria attraverso una reticenza).

La cennata singolarità merita di essere ulteriormente precisata: consistendo la funzione della fattispecie astratta (qui l'art. 2622 c.c.) nella identificazione degli estremi che permettono di sussumere sotto la medesima fatti della realtà fra loro necessariamente diversi, è logicamente coerente assumere che gli elementi selettivi contenuti nella fattispecie astratta medesima siano idonei a caratterizzare in modo univoco tutte le fattispecie concrete riportabili alla prima.

Specificando ulteriormente: i tratti tipicamente contenuti nella fattispecie astratta permettono la identificazione (e la conseguente sussunzione) di comportamenti concreti, le cui differenti forme di manifestazione scolorano rispetto al nucleo strutturale che li accomuna. Nucleo strutturale che è propriamente costituito da lineamenti che corrispondono agli elementi selettivi della fattispecie astratta.

Posto che alla fattispecie astratta accede (e diversamente non potrebbe essere per il vincolo costituzionale dell'eguaglianza) una disciplina unitaria cui sono sottoposti tutti i comportamenti a tale fattispecie riconducibili, è logicamente coerente che gli elementi selettivi stabiliti da una stessa fattispecie astratta designino un insieme unitario, inteso come insieme del quale sono partecipi comportamenti caratterizzati in concreto da tratti corrispondenti a detti elementi selettivi. Diversamente, alla medesima fattispecie (e alla conseguente medesima disciplina) verrebbero illogicamente assoggettate condotte fra loro diverse proprio nel cruciale profilo che ne condiziona la sussumibilità alla fattispecie astratta (irrilevanti essendo, da questo punto di vista, tutte le altre caratteristiche che, in concreto, contribuiscono alla effettiva

forma di manifestazione di ogni singolo comportamento: husserlianamente, la distinzione fra *Kern* e *Abschattungen*).

Siffatta conclusione (provvisoria) non esclude affatto che possa essere formata una fattispecie astratta che contempri elementi selettivi fra loro morfologicamente differenti e che determini quindi l'assoggettamento alla medesima disciplina di comportamenti fra loro difformi anche con riguardo ai tratti condizionanti il giudizio di sussumibilità: ne costituisce esempio illuminante la previsione dell'art. 216 co. 1 l. fall.. Ma in tal caso le differenti condotte per tal modo designate scontano, nella valutazione del legislatore, un grado di offensività non meno che comparabile.

A bene vedere, quella di cui si discorre potrebbe anche essere definita come macro-fattispecie astratta, all'interno della quale il legislatore ha racchiuso distinte (sub-)fattispecie astratte, che descrivono differenti condotte. O, in altri – e più tradizionali – termini, si tratta di una fattispecie astratta all'interno della quale sono raccolte distinte figure incriminatrici, a loro volta innervate da condotte tipiche morfologicamente diverse. Non v'è dubbio, però, che qualora la disciplina (sanzionatoria soprattutto) sia la medesima per tutte (sub-)fattispecie (ovvero per le distinte figure incriminatrici), il disvalore espresso dalle condotte punibili dovrà essere necessariamente, se non identico, almeno comparabile.

Non sfuggirà che, giunti a questo snodo, il collegamento fra il versante logico della questione e quello sistematico (e fors'anche assiologico) diviene strettissimo e interdipendente.

Perché sia ammissibile sul versante della coerenza logica l'eventualità che un'unica fattispecie (con identica disciplina) stabilisca elementi selettivi differenti (cui corrispondono sottoinsiemi parallelamente diversi), occorre che i differenti elementi selettivi siano contenutisticamente equivalenti. Se così non fosse, si sarebbe al cospetto di una fattispecie irrimediabilmente irrazionale (prima ancora che viziata sul piano della rispondenza ai superiori canoni costituzionali in tema di eguaglianza), dal momento che a condotte fra loro non più solamente difformi sul piano morfologico, ma anche sul decisivo piano contenutistico (espresso dai differenti elementi selettivi), che si riflette sul versante dell'offesa, una medesima disciplina (sanzionatoria, per quel che qui interessa) finirebbe con l'essere applicabile.

Il richiamo alla clausola "equivalenza contenutistica" meriterebbe senz'altro un approfondimento molto ampio, posto che ad essa è sotteso uno degli snodi essenziali dell'interpretazione: affermare o negare l'equivalenza contenutistica di due differenti locuzioni significa decidere del loro valore semantico, al quale conseguono – nell'interpretazione/applicazione della legge – esiti opposti (riconcucibilità/non riconcucibilità del fatto concreto alla fattispecie astratta e, per derivazione immediata, applicabilità/non applicabilità al fatto concreto della disciplina prevista da quella fattispecie astratta).

L'altrimenti doveroso scrutinio di tale profilo può qui essere sottoposto a *epochè* in quanto la pur incerta sintassi legislativa fornisce tuttavia un dato che vincola l'interprete. Come si è innanzi notato, le differenti modalità della condotta vengono descritte attraverso l'impiego di due forme verbali (esporre/omettere) manifestamente espressive di comportamenti fra loro diversi, per non dire opposti. Contribuendo

entrambi gli estremi definitivi (esporre/omettere) alla determinazione della fattispecie unitariamente intesa (che si compone pertanto dei due sottoinsiemi per tal modo designati), è altrettanto manifestamente evidente che i corrispondentemente differenti comportamenti concreti riconducibili alla fattispecie astratta debbono (dovrebbero) in ipotesi poter essere equiparabili quanto a contenuto, assegnando qui al termine contenuto il valore di elemento che esprime l'offesa e dunque la meritevolezza di pena.

Se si osserva la configurazione dell'art. 2622 c.c. è agevole avvedersi che non sembra rispettato il superiore assioma (eguale disciplina per condotte pur diverse, ma espressive di un contenuto offensivo equivalente, ovvero che designano sottoinsiemi da questo punto di vista comparabili): evidente la constatazione che nel caso della esposizione del fatto materiale difforme dal vero il legislatore non ha ulteriormente qualificato il fatto stesso in termini di rilevanza, mentre nella descrizione della condotta (apparentemente) omissiva, l'oggetto dell'omissione non viene limitato al sintagma fatto materiale, essendo lo stesso arricchito dall'aggettivo "rilevante".

Le due distinte condotte previste dall'art. 2622 c.c. (o, se si preferisce, le due distinte modalità attraverso le quali può esplicarsi la falsa comunicazione sociale proscritta) dovrebbero dunque avere a oggetto immediato estremi non soltanto diversi morfologicamente, ma anche e soprattutto dal contenuto (nel senso innanzi precisato), tutt'altro che equivalente. Pur nella malferma sintassi normativa, i sintagmi «fatti materiali» e «fatti materiali rilevanti»<sup>68</sup> designano situazioni differentemente connotate già sul piano meramente linguistico, in quanto l'aggettivazione – presente nella sola figura omissiva – sembra doversi intendere come una specifica e ulteriore caratterizzazione della condotta omissiva, il cui oggetto non corrisponde a quello proprio della condotta attiva.

Alla specificazione aggiuntiva fa da immediato contrappunto una contrazione dell'ampiezza dell'insieme per tal modo designato: ne esce corrispondentemente legittimata la deduzione secondo la quale per la tipicità dell'omissione la norma, prevedendo l'ulteriore estremo della rilevanza (del fatto materiale omissivo), finisce con l'esigere – proprio a cagione di tale estremo ulteriore – un contenuto offensivo di pregnanza maggiore rispetto a quello contemplato dalla figura commissiva dell'esposizione, per la cui sussistenza è bastevole la rappresentazione di un fatto materiale difforme dal vero *tout court* (e non altrimenti connotato).

La conclusione (provvisoria) ora raggiunta sul versante linguistico<sup>69</sup> trova conferma nel riscontro sistematico fornito dalla comparazione con l'art. 2621 c.c.. Nel dettato di tale ultima disposizione spicca – con riguardo al profilo ora d'interesse – la presenza dell'aggettivo «rilevanti», indifferentemente apposto ai «fatti materiali» sia che essi costituiscano oggetto di esposizione (falsa) sia che i medesimi vengano sottaciuti all'interno di una comunicazione obbligatoria per legge.

---

<sup>68</sup> Per una più puntuale disamina del tema sia permesso rinviare a F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali*, cit., 169 s..

<sup>69</sup> *Ibidem*.



L'opzione, che per tal modo connota la struttura del delitto punito *ex art.* 2621 c.c., si presenta perfettamente coerente con l'assetto complessivo delle comminatorie penali in tema di false comunicazioni sociali: la figura dell'art. 2621 c.c. – che costituisce l'ipotesi-base – dà vita a una incriminazione meno severa rispetto a quella sostanzialmente identica stabilita dall'art. 2622 c.c., trovando il più aspro trattamento sanzionatorio dell'art. 2622 c.c. ragione apparentemente plausibile nella maggiore pericolosità derivante dalla più estesa diffusione della comunicazione sociale (l'art. 2622 c.c. concerne infatti l'informazione che promana da società quotate e assimilate, mentre l'art. 2621 c.c. si applica per differenza a tutte le altre, che non abbiano però le caratteristiche tipiche indicate dall'art. 2621-*bis* c.c., disposizione, quest'ultima, che a sua volta ritaglia un'ulteriore configurazione del delitto in discorso, di ancor minore gravità, fattispecie nella quale spicca ancora il dato dimensionale dell'ente come uno degli indici significativi).

Coerente almeno sul piano della logica intrinseca all'incriminazione preveduta dall'art. 2621 c.c., la rammentata specificazione, per la quale a essere oggetto immediato delle condotte sono comunque «*fatti materiali*», concerne appunto entrambe le ipotesi (commisiva e per reticenza) di tale falsa comunicazione sociale: con la ritenuta minore offensività di false comunicazioni sociali destinate a una platea meno numerosa, può infatti dirsi compatibile una restrizione del perimetro applicativo della disposizione, restrizione conseguente proprio all'inserimento di un elemento descrittivo aggiuntivo (che ovviamente riduce l'ambito delle fattispecie concrete riportabili allo schema legale tipico: non di tutti i fatti materiali falsamente esposti ovvero omessi, ma soltanto di quelli altresì *rilevanti* potrà predicarsi la sussumibilità sotto la fattispecie astratta dell'art. 2621 c.c.).

L'esame dell'art. 2621 c.c. e, in particolare, di questo profilo strutturale lascia dunque convinti che da un lato il termine «*rilevanti*» ha funzione significativa, designando forme di comunicazione falsa più gravi in quanto concernenti scostamenti dal vero oppure omissioni di spessore e consistenza maggiori rispetto a quelli riconducibili al sintagma «*fatti materiali*» non ulteriormente caratterizzato.

D'altro canto, il dettato legislativo non autorizza dubbio alcuno circa la piena equiparazione sul piano dell'offesa fra le ipotesi alternativamente contemplate (esposizione/omissione) nella disposizione da ultimo ricordata, sottoposte – come sono – all'identico regime sanzionatorio.

Si è in precedenza cercato di mostrare lo stato dell'assetto normativo, segnalandone l'intrinseca contraddittorietà e cercando di individuare i significati dei termini impiegati: si tratta ora di ricercare una possibile soluzione interpretativa che almeno attutisca gli effetti della comunque discutibile scelta sintattica.

Sul piano metodologico non pare corretto partire dal presupposto che il legislatore sia incorso in una svista (per vero clamorosa) e ritenere che l'apposizione dell'aggettivo «*rilevanti*», che compare nell'art. 2621 c.c. e nell'art. 2622 c.c. (limitatamente al caso del falso per reticenza), sia meramente ripetitivo del concetto espresso dall'aggettivo «*materiali*», che, se inteso come prestito semantico dall'inglese, ha significato identico a «*rilevanti*».

E neppure si può sciogliere il dilemma ipotizzando che la mancata analogica caratterizzazione, pur riscontrabile nell'art. 2622 c.c. (in riferimento unicamente al caso dell'esposizione difforme dal vero), dipenda da un'altrettanto clamorosa dimenticanza.

Qualunque sia stata l'"intenzione" del legislatore storico (o, a esser precisi, qualunque ne fosse l'intendimento, inteso come la soggettiva opzione da tradurre in disposizione) all'interprete viene consegnato un enunciato linguistico oggettivato nel dato legislativo, che vincola l'atto ermeneutico, costitutivo del primo passo del processo che porta all'applicazione della norma<sup>70</sup>. Tale dato legislativo è dunque il canone obbligato, né l'indagine storica sulla "volontà" del legislatore contingente può fornire altro se non suggerimenti e suggestioni, non potendo invece costituire – soprattutto nella materia penale sottoposta al superiore principio di legalità – strumento per non consentiti interventi di chirurgia ricostruttiva.

Né può dimenticarsi come nel presente caso al cennato profilo di inammissibilità metodologica in via generale e alle fisiologiche incertezze che comunque accompagnano la ricostruzione della *voluntas* del legislatore contingente, s'accompagna una neppur dissimulata riserva mentale del legislatore stesso<sup>71</sup>, che finisce – seppur espressamente riferendosi ad un altro e finitimo estremo di fattispecie – con il consegnare al rango delle mere congetture ogni possibile ipotesi che si voglia formulare a proposito dell'"intenzione" del legislatore della riforma del 2015.

Non rimane quindi che misurarsi con il dato legislativo – la disposizione – nella sua obiettività, e nel contesto sistematico.

Sarà quindi necessario sperimentare in primo luogo ipotesi che non contemplino soluzioni che, sotto le spoglie apparenti di un procedimento ermeneutico, si risolvano in più o meno dissimulate correzioni in via interpretativa del dettato normativo attraverso l'interpolazione di una particella mancante conseguita per il mezzo dell'attribuzione di un significato ulteriore a qualche tratto del disposto legale, ovvero per "sottrazione", leggendo la disposizione come se un termine non comparisse (nel caso, a correre il rischio di un sostanziale annichilimento in via interpretativa sarebbe per certo l'aggettivo «rilevanti»).

Assumendo dapprima l'ipotesi che il legislatore abbia inteso ampliare l'ambito applicativo della fattispecie dell'art. 2622 c.c. (che riguarda le società quotate o comunque le cui comunicazioni sociali si rivolgono a una platea più vasta di

---

<sup>70</sup> Schematizzando: se si guarda all'esito applicativo (pronuncia della decisione che decide se al fatto storico sia applicabile o non applicabile la disciplina prevista dalla fattispecie astratta sotto la quale il fatto storico stesso può o non può essere sussunto), la prima mossa consiste nella interpretazione della fattispecie astratta (la disposizione che si fa norma), successivamente il fatto storico nella sua materialità deve essere "letto" per verificare se possiede i tratti essenziali che lo caratterizzano come riconducibile alla fattispecie astratta-norma. All'esito di questa serie di operazioni combinatorie, si potrà apprezzare se il fatto storico contingente (*rectius*: la sua riduzione ai tratti rilevanti rispetto alla fattispecie astratta) rientra nell'insieme disegnato dalla fattispecie astratta e, conseguentemente, decidere se all'autore di quel fatto storico sia applicabile la disciplina prevista dalla fattispecie astratta.

<sup>71</sup> Non superfluo rimarcare che dai lavori preparatori della l. 69/2015 emerge una precisa opzione a favore di un testo "ambiguo", la cui esatta portata avrebbe dovuto essere individuata dalla giurisprudenza: v. *supra*, § 1.2.

destinatari), limitando quindi alla presenza di una esposizione difforme dal vero l'integrazione di questo estremo del tipo, occorrerebbe di conseguenza ammettere che il termine «*materiali*» non può essere inteso con il valore ricavabile dal prestito semantico, mentre rimarrebbe necessariamente immutata la tipizzazione secondo il già considerato canone della idoneità decettiva.

Sicché non una qualsiasi difformità dal vero potrebbe integrare il modello legale dell'art. 2622 c.c., ma soltanto quelle ulteriormente caratterizzate dalla capacità di determinare (in concreto) nel destinatario una errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Come ognuno vede, un requisito dimensionale (qualitativo e/o quantitativo) è dunque corposamente e comunque presente anche nell'art. 2622 c.c., indipendentemente dalla mancata inserzione dell'aggettivo «*rilevanti*», la cui funzione selettiva si rivela ancor meno che modesta.

Corrispondentemente all'interpolazione nell'art. 2621 c.c. dell'aggettivo «*rilevanti*» (così come la sua presenza nell'art. 2622 c.c. con riguardo al solo falso per reticenza) dovrebbe accreditarsi la funzione di connotare in misura maggiore la portata del falso (anche per reticenza), fermo tuttavia restando l'estremo della idoneità decettiva.

Se dall'enunciazione astratta si cerca di passare allo sviluppo concreto dell'argomento per saggiarne la efficienza sul versante applicativo (come è doveroso al cospetto di norme di diritto positivo), è facile avvedersi che la soluzione congetturata rischia di non andare oltre uno sterile gioco di parole.

Sul piano logico non è affatto difficile affermare che una falsità può consistere in una difformità dal vero maggiore o minore, come sembrerebbe doversi ritenere se questa congettura ermeneutica fosse corretta. Ma in una simile ipotesi, distinti problemi si porrebbero.

Dapprima ci si troverebbe dinnanzi il già notato paradosso derivante dalla non rimediabile incoerenza che consegue all'impiego dell'aggettivo «*rilevanti*», chiamato per un verso a connotare in modo analogo modalità della condotta fra loro diverse (esposizione/reticenza, cioè commissiva *versus* omissiva) all'interno dell'art. 2621 c.c. e, per altro, a caratterizzare in maniera differente modalità della condotta parallelamente diverse (ancora una volta: esposizione/reticenza, cioè commissiva *versus* omissiva) nel quadro dell'art. 2622 c.c..

Sul versante applicativo, posto che la misurazione della maggiore/minore distanza dal vero finirebbe con il costituire per il giudice un ostacolo pressoché insormontabile, dovendo tale valutazione essere formulata secondo i rigorosi criteri che presidono (dovrebbero presiedere) all'accertamento degli elementi costitutivi del tipo. E non è chi non veda come – nella concretezza della realtà processuale – stime di tal genere verrebbero affidate alla soltanto apparente logica del caso per caso, intessuta di sfuggenti apprezzamenti soggettivi, come tali irriducibili a parametri suscettibili di controllo razionale.

Un problema ulteriore è, forse, ancor più grave, in quanto rischia di compromettere il motivo che si assume come fondamento della scelta legislativa: si ponga infatti mente al rilievo che in taluni casi le maggiori dimensioni dello

scostamento dal vero rendono (possono rendere) tale difformità più evidente, conseguentemente riducendone l'idoneità ingannatoria. Sicché una minor rilevanza (intesa come scostamento di dimensioni più limitate) non necessariamente è segno sintomatico di una minore insidiosità decettiva.

Quanto all'altra ipotesi che può assumersi per tentare di venire a capo del dilemma (il legislatore, consapevole del valore di «*materiali*» come prestito semantico, ha inteso restringere l'ambito applicativo dell'art. 2621 c.c. e dell'art. 2622 c.c. con riguardo alle sole figure di falso per reticenza), non si può che ribadire quanto notato in precedenza in ordine agli esiti paradossali cui siffatta congettura interpretativa inesorabilmente conduce.

Scolte le formule degli artt. 2621 e 2622 c.c. attraverso sinonimi, l'assetto sarebbe dunque il seguente: da un lato rilevano esposizioni di «*fatti significativi e rilevanti*» (art. 2621 c.c. e art. 2622 c.c. per il falso per reticenza) e, dall'altro, esposizioni di «*fatti significativi*» (art. 2622 c.c. con riferimento alla sola esposizione difforme dal vero), segnalando che come sinonimo di «*materiali*» si è qui impiegato il termine «*significativi*».

Non occorrono certo l'arte e la scienza e neppure la pazienza reclamate da Goethe<sup>72</sup> per avvedersi della sostanziale impossibilità di individuare un razionale e controllabile criterio discretivo tra le due formule, criterio che permetta l'individuazione dei differenti insiemi riconducibili alle formule stesse. Tanto più quando non si dimentichi che i fatti, «*significativi e rilevanti*» ovvero soltanto (!) «*rilevanti*», dovranno comunque esprimere la comunque essenziale idoneità decettiva, della quale si è più volte detto.

Fra le due ipotesi che si sono avanzate meno inverosimile appare la prima, posto che sembra plausibile che il legislatore abbia utilizzato l'aggettivo «*materiali*» nel significato proprio della lingua italiana, intendendo così marcare maggiormente il riferimento al «*fatto*» come oggetto della esposizione falsa o reticente: l'esito cui accompagna lo sviluppo di tale congettura esplicativa non conduce a una conclusione convincente sul versante applicativo.

Se è astrattamente possibile immaginare che l'aggettivo «*rilevanti*» svolga una funzione di caratterizzazione ulteriore rispetto al sintagma «*fatti materiali*» non ulteriormente connotato (fermo restando che, in tale contesto, l'aggettivo «*materiali*» vale come mero rafforzativo dell'attributo di concretezza che accede al termine «*fatto*» e non con il valore che avrebbe se fosse un prestito semantico dall'inglese), la effettiva portata di tale caratterizzazione sarà ben difficilmente apprezzabile al momento dell'accertamento, posto che – per integrare il tipo – l'esposizione difforme dal vero dovrà comunque esprimere una concreta idoneità decettiva.

Non sembra azzardato il pronostico che la prassi interpretativa si affiderà a magari eleganti formule linguistiche per fissare i parametri discretivi necessari per

---

<sup>72</sup> Non soltanto arte e scienza // pazienza esige un tale lavoro: W. GOETHE, *Faust*, pt. I, sc. 6, *La cucina della strega*, citato da S. FREUD, *Frammento di un'analisi d'isteria (caso clinico di Dora)*, 1901 (ma pubbl. 1905), in ID., *Opere*, IV, Torino, 1978, 301 ss..

distinguere l'esposizione di un "*fatto materiale*" difforme dal vero idoneo a indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da quella, anch'essa difforme dal vero, di un "*fatto materiale rilevante*" rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, egualmente idoneo a indurre in errore.

Ma oltre la formula linguistica la sensazione è che i parametri saranno tutt'altro che certi e la loro controllabile razionalità, pur necessaria, si risolverà in una soltanto apparente logica del caso per caso. Con l'ulteriore conseguenza che la distinzione legislativa (ammesso che questa sia la corretta lettura di un dato normativo di ben modesta fattura) andrà nella sostanza smarrita.

Un percorso ermeneutico alternativo – costituzionalmente orientato alla luce del principio di uguaglianza/ragionevolezza (frustrato forse irrimediabilmente dalla diversità linguistica che ora connota gli artt. 2621 e 2622 c.c.) – potrebbe condurre a eliminare la denunciata aporia, "aggiungendo" l'attributo «rilevanti» alla fattispecie commissiva concernente le società quotate (*id est* leggendo l'art. 2622 c.c. come se contenesse l'aggettivo *de quo* in entrambe le ipotesi tipiche). Siffatto intervento ortopedico – certamente non precluso perché con effetti *in bonam partem* – avrebbe il pregio di ovviare a un inconveniente, che, se anche fosse intenzionale e non dovuto a una (clamorosa) svista, risulta nondimeno incompatibile con il disposto dell'art. 3 Cost., così da giustificare la prospettata esegesi *secundum Constitutionem*.

Una notazione conclusiva merita forse d'essere ulteriormente svolta. Se all'aggettivo «rilevanti» (pur maldestramente impiegato dal legislatore) si attribuisce la valenza di parametro relativo alla entità (maggiore o minore) del mendacio, alla quale s'è innanzi fatto cenno, anziché una intrinseca portata denotativa della significatività decettiva, ci si avvede come il passaggio motivazionale della sentenza qui commentata, che ha suscitato qualche perplessità<sup>73</sup>, trovi invece compiuta e condivisibile coerenza.

Sintetizzando quanto si è in precedenza argomentato, la fattispecie delle false comunicazioni sociali si articola in una condotta consistente nella trasmissione ai destinatari di un'informazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società idonea in concreto a indurre in errore su tale situazione. Coerentemente alla nozione stessa di errore sulla situazione in discorso (*id est*: al creare nel destinatario una distorta/inesatta/fuorviante rappresentazione circa la situazione predetta), è logicamente – prima ancora che giuridicamente – necessario che la difformità dal vero della comunicazione (anche per reticenza) sia comunque caratterizzata da una nota dimensionale (quali-quantitativa) tale da determinare nel bagaglio conoscitivo del destinatario una falsa rappresentazione circa la situazione della società.

Rischiando l'equivoco sul piano linguistico, ben si potrebbe dire che soltanto una siffatta comunicazione sociale ha *rilevanza* (*id est*: è significativa, ovvero tipica). In corrispondenza speculare, uno scostamento (anche per reticenza) di entità minima non

---

<sup>73</sup> Esprime riserve critiche sul passaggio motivazionale ove la sentenza in commento sembrerebbe sovrapporre il parametro della "rilevanza" a quello dell'attitudine decettiva, D. PIVA, *Le Sezioni Unite*, cit., 14 s.. Analoghe perplessità sono manifestate da F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 26 ss.

sarebbe idoneo a trarre in inganno e, per ciò solo, non sarebbe tipico (ovvero – sempre a rischio di equivoco – non rilevante): in piena coerenza con la struttura di reato di pericolo in concreto impressa dal legislatore all’incriminazione di nuovo conio, come peraltro riconosce esplicitamente la decisione delle Sezioni Unite, che all’equivoco (ma solo sul versante linguistico e non concettuale) si espone affermando «*essa [la rilevanza] (...) deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari*»<sup>74</sup>.

Posto che una necessaria consistenza dimensionale (in senso quali-quantitativo) «*connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 cod.civ.*» (per riprendere le esatte parole del Giudice della legge), vien da dire che tale estremo costituisce la condizione di sussistenza (di integrazione) del requisito tipico della idoneità a indurre in errore. Ovvero, richiamando acute osservazioni in proposito «*la fattispecie esige, per rispettare la modalità tipizzata, dati e notizie che abbiano uno spessore adeguato (...) il requisito della idoneità “ad indurre in errore” [è] sufficiente a garantire l’importanza del dato falsato od omesso*»<sup>75</sup>.

Diversamente ragionando si rischierebbe di confondere la rilevanza (intesa come espressione di un maggiore o minore grado di scostamento dal vero) con idoneità decettiva. Altro è infatti postulare che la mancanza dell’aggettivo “*rilevanti*” sia frutto di una scelta politico-criminale (in astratto e nel senso, inspiegabile, di maggior rigore), altro è sostenere che il giudice debba accertare l’idoneità decettiva caso per caso. L’aggettivo “*rilevanti*” attiene al solo mezzo, non anche alla sua capacità di indurre in errore (tanto che si potrebbe senza sforzo immaginare un falso relevantissimo e, proprio per questo, inidoneo a ingannare)<sup>76</sup>.

La funzione dell’aggettivo “*rilevanti*” (apposto in funzione specificativa) segnala allora un grado maggiore dello scostamento dal vero e, nella direzione dell’opzione del legislatore, è chiamato a selezionare le condotte punibili sul piano della tipicità: così, ferma restando la loro necessaria idoneità decettiva in concreto (che dovrà quindi essere accertata dal giudice apprezzandone la portata dimensionale), nell’ipotesi della esposizione di fatti materiali di cui all’art. 2622 c.c. non occorrerà procedere a una valutazione ulteriore per stabilirne una maggiore entità, richiesta invece nell’ipotesi della comunicazione falsa per reticenza dall’art. 2622 c.c., ovvero per entrambe le ipotesi dell’art. 2621 c.c.. In questo senso sembra doversi leggere il fugace passaggio nel quale la decisione – alle prese con il maldestro uso dell’aggettivo rilevanti – afferma a proposito dell’art. 2622 c.c. che «*la rilevanza viene in rilievo solo per la condotta omissiva, essendo, viceversa, comunque sempre penalmente perseguibile – in tal caso – la condotta commissiva (anche se il “fatto” esposto non sia ritenuto “rilevante”, trattandosi, evidentemente, di una valutazione seguita, in astratto, dal legislatore e non demandata al giudice)*»<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 24 (corsivo aggiunto).

<sup>75</sup> Così A. ALESSANDRI, *Le incerte novità*, cit.

<sup>76</sup> Nel senso qui contrastato v., invece, D. PIVA, *op. loc. ult. cit.*.

<sup>77</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 23 (corsivo aggiunto).



Né sembra che il *dictum* delle Sezioni Unite possa essere diversamente inteso, posto che, avendo la Corte ripetutamente ed esplicitamente riconosciuto la natura di reato di pericolo concreto alle fattispecie in esame e avendo i Giudici della legge ribadito altresì che l'idoneità decettiva – da accertare in concreto – connota tutte le fattispecie di false comunicazioni sociali, è implicazione inevitabile che la “rilevanza” che nell’art. 2622 c.c. sfugge (limitatamente alla esposizione di fatti difformi dal vero) all’accertamento in concreto si riferisce al maggior grado di scostamento dal vero, invece preteso dalle altre modalità della condotta tipica contemplate per un verso dallo stesso art. 2622 c.c. e dall’art. 2621 c.c.. Che – come s’è in precedenza notato – tale scelta legislativa sia tutt’altro che perspicua è tema diverso, che non incide affatto sull’assetto delle disposizioni, che indefettibilmente si presentano come reati di pericolo concreto, caratterizzati da una nota di decettività, alla quale accede una ineludibile componente dimensionale (in senso quali-quantitativo).

### 2.3. I destinatari delle comunicazioni sociali alterate.

La condivisibile valorizzazione dell’estremo dell’attitudine decettiva nella prospettiva dell’offensività implica necessariamente una riflessione in ordine al “destinatario” della comunicazione.

Sul punto avevo in precedenza argomentato<sup>78</sup> e ancora spiccano per acutezza e completezza d’analisi le recentissime considerazioni di Francesco D’Alessandro, che, fissando in questo un tema sul quale sarà comunque necessario tornare a riflettere approfonditamente, osserva che quella concernente l’attitudine ingannatoria rispetto al destinatario è «una valutazione sicuramente non banale, che peraltro rischia di sconfinare nel più totale arbitrio (...) se non parametrata a un qualche attributo (possibilmente preciso) riferibile, per l’appunto, al destinatario (attuale o potenziale) del bilancio di esercizio. Una importante indicazione interpretativa, sul punto, giunge ancora una volta dalla sentenza in esame: essendo, infatti, il bilancio “un documento composito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una specifica preparazione”»<sup>79</sup>.

Qualche notazione è fin d’ora possibile. Innanzitutto, i destinatari della comunicazione sociale costituiscono un universo tipologicamente variegato e portatore d’interessi funzionali alla “categoria” d’appartenenza, secondo una classificazione ben individuata dalla più autorevole delle dottrine: soci, creditori sociali, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, infine i terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Si veda, volendo, F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, cit., 171 ss.

<sup>79</sup> F. D’ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 25.

<sup>80</sup> Più precisamente: «In prima linea i soci, quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi (anche, quindi, in quanto componenti di organi deliberanti); in seconda linea i creditori sociali, garantiti dal patrimonio sociale; più in generale i soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, fra i quali spiccano i lavoratori dipendenti e per essi le associazioni sindacali che li rappresentano e tutelano; infine i terzi quali potenziali soci,

La polarizzazione intorno alla componente decettiva porta in primo piano la circostanza che il comportamento punibile (*id est*: l'esposizione di dati falsi anche per reticenza) deve consistere nella comunicazione di un compendio informativo tale da generare nel terzo destinatario una rappresentazione difforme e alterata in misura idonea a cagionare un errore sull'apprezzamento che il destinatario stesso si forma in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (dunque nella determinazione di una rappresentazione almeno fuorviante della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società).

Ma v'è di più. Dietro il lemma "destinatario" stanno le differenziate categorie di cui s'è detto: ne segue che «*poiché le aspettative di tali categorie sono lungi dal coincidere, la disinformazione si caratterizza per un'incidenza offensiva molteplice e variabile a seconda delle situazioni*»<sup>81</sup>.

La lucidità e l'esattezza della notazione si riflette immediatamente sulla necessità di rapportare l'idoneità decettiva non già alla posizione del destinatario (quand'anche considerato per ciascuna differente tipologia e non come singolo), bensì complessivamente: sviluppando la ricordata antiveggente riflessione, altrettanto esattamente si è concluso «*nel senso di riconoscere la predetta alterazione ogniqualvolta la rappresentazione fornita sia in grado di inquinare le scelte dei destinatari, complessivamente intesi, con la conseguenza di una maggiore corposità dell'alterazione, giacché dev'essere potenzialmente causale per una platea indistinta di destinatari*»<sup>82</sup>.

Concentrare l'attenzione sul destinatario significa ad un tempo sciogliere due nodi interpretativi tutt'altro che semplici: da un lato – e dapprima – definire chi sia il destinatario (in altre parole: quali siano gli *standard* conoscitivi dei quali dispone/deve disporre un tale soggetto, immaginario e frutto di una ipostatizzazione) e, dall'altro – e successivamente –, come apprezzare il coefficiente di influsso della comunicazione falsa che raggiunge il destinatario medesimo.

Pur con le cautele dovute, qualche riferimento utile potrebbe trarsi dalla nozione di "*investitore ragionevole*" richiamata dall'art. 181, co. 4, d. lgs n. 58/1998, cui rimanda anche la decisione delle Sezioni Unite: se è vero che, specie con riguardo alle società quotate (e a quelle ad esse assimilate in quanto si rivolgono a una platea ben vasta), tale nozione sembra facilmente utilizzabile, non può sfuggire che la stessa deriva dall'elaborazione – soprattutto giurisprudenziale – anglosassone, la cui importazione nei sistemi di *civil law* (e segnatamente in quello italiano) non si presenta affatto scevra di rischi.

Stando al dato normativo dell'art. 181, co. 4, d. lgs n. 58/1998, la rilevanza dell'informazione va colta in funzione della circostanza che della stessa un investitore ragionevole si avvarrebbe per fondare le proprie decisioni d'investimento<sup>83</sup>.

---

*creditori e contraenti (una cerchia che nelle società a base larga tende a coincidere con il "pubblico")», così C. PEDRAZZI, (voce) Società commerciali, cit., 305 (corsivi aggiunti).*

<sup>81</sup> Così C. PEDRAZZI, *op. loc. ult. cit.* (corsivo aggiunto).

<sup>82</sup> A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 294 s. e riferimenti ivi citati (corsivo aggiunto).

<sup>83</sup> Sul punto, scusandomi per l'ineleganza dell'autocitazione, v. F. MUCCIARELLI, *Art. 184*, in AA. VV., *Il testo unico della finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, 2012, vol. III, 2335 s.. Si vedano altresì F.

La restaurata preminenza della portata informativa della comunicazione sociale autorizza l'istituzione del parallelismo, potendosi quindi suggerire che, corrispondentemente, un'alterazione del bagaglio conoscitivo del destinatario della comunicazione sociale idonea a indurre in errore dovrebbe essere considerata quella tale da modificare in modo condizionante l'apprezzamento circa la situazione della società, sotto almeno uno dei profili tassativamente indicati dalla norma (economico, patrimoniale o finanziario).

Ma, si badi, ad integrare il fatto penalmente rilevante non sarà una qualsiasi alterazione del bagaglio conoscitivo del destinatario, bensì soltanto un'alterazione capace di indurre una modificazione nella rappresentazione che il destinatario medesimo si forma circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente. Modificazione di caratteristiche tali da comportare la probabilità di una diversa determinazione operativa da parte del destinatario della comunicazione sociale difforme dal vero.

Ricostruita in tale prospettiva, la potenziale diversità della determinazione<sup>84</sup> importa che si debba procedere a una valutazione congetturale di tipo controfattuale, necessaria per stabilire l'effettiva idoneità decettiva della comunicazione difforme. Ciò che, circolarmente, riporta all'esigenza di apprezzare la falsità (anche per reticenza) in termini di non marginalità rispetto alla complessiva portata dell'informazione sulla situazione della società.

Prima di concludere sul punto, un'avvertenza: una simile impostazione potrebbe indurre a ricercare la figura – nulla più che immaginaria – del “destinatario modello”. Le differenziate tipologie dei destinatari (e i correlativi diversi interessi<sup>85</sup>), come si è ricordato, sconsigliano un approccio di tal genere e l'impiego di tale figura concettuale nel presente contesto è stata sottoposta a una convincente critica<sup>86</sup>.

Ma v'è un ulteriore profilo<sup>87</sup> che suggerisce una più che guardinga cautela nel far ricorso al paradigma dell'agente modello in situazioni come quelle esemplate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. con riguardo al destinatario della comunicazione.

Coerente con lo schema dell'agente-modello, ben noto alla riflessione penalistica in tema di colpa<sup>88</sup>, il riferimento a un ipostatizzato destinatario-modello non appare convincente. Proprio la sua matrice ne rivela la non piena funzionalità rispetto all'ambito nel quale dovrebbe svolgere il suo ruolo selettivo, permettendo all'interprete

---

D'ALESSANDRO, *Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale*, Torino, 2014, 124 s.; F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano, 2010, 238 s.

<sup>84</sup> Trattandosi di un reato di pericolo (concreto) è infatti sufficiente che il rischio si verifichi, senza il suo consolidarsi nella conseguente effettiva realizzazione della determinazione sul piano operativo.

<sup>85</sup> Cfr C. PEDRAZZI, (voce) *Società*, cit., 304 s..

<sup>86</sup> Cfr A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 291 ss..

<sup>87</sup> In proposito, sempre scusandomi per l'ineleganza dell'autocitazione, v. F. MUCCIARELLI, *Art. 184*, cit., 2338 ss..

<sup>88</sup> Sulla struttura “oggettiva” del reato colposo v., per tutti, G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, 52; ID., *Il reato come azione. Critica di un dogma*, Milano, 1971, 230; M. ROMANO, (sub) *Art. 43*, in *Commentario sistematico del codice penale*, III ed., Milano, 2004, 463 ss.; più di recente D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, *passim*.

di individuare fra tutte le falsità (anche per reticenza) soltanto quelle dotate di idoneità decettiva.

A ben vedere il tipo dell'agente-modello tende infatti a identificare un soggetto che dispone delle conoscenze e delle abilità necessarie (necessarie nel senso che l'ordinamento si attende/richiede che l'agente ne disponga) per lo svolgimento di una certa attività (quella in concreto posta in essere dall'agente). Ma, si badi, ciò vale nella prospettiva di tutela di beni che la condotta dell'agente ha offeso (incontrastato essendo che il giudizio di colpa misura proprio lo scarto fra comportamento atteso – in quanto osservante – e comportamento effettivamente tenuto).

Coerentemente con siffatto sfondo, la caratterizzazione dell'agente-modello comporta un (corretto) innalzamento della soglia delle conoscenze e delle abilità, scontando il (retrostante) assunto che ogni consociato, quando intraprende qualunque attività potenzialmente lesiva di beni giuridici, deve essere nelle condizioni di svolgerla in modo adeguato, rispettoso cioè delle regole (generiche o specifiche) che presidiano quel determinato settore<sup>89</sup>.

Speculare e inverso sembra essere invece il caso in questione, dove il corrispondente concreto dell'agente-modello (il destinatario-modello) non è il soggetto la cui condotta ha offeso il bene giuridico (ovvero: che deve conformare il suo comportamento a un determinato *standard* per non offendere beni giuridici), bensì colui che fa parte (con una indeterminata schiera di altri soggetti) di coloro ai quali la comunicazione sociale si rivolge, alla cui protezione è preordinata la disciplina normativa<sup>90</sup>.

La radicale differenza delle prospettive, segnatamente per quanto concerne la posizione del soggetto da considerarsi *modello* rispetto al bene tutelato, rende persuasi che la teorica dell'agente-modello e i correlativi criteri per l'individuazione dello stesso siano destinati a portare a soluzioni non soddisfacenti se impiegati nel presente contesto.

---

<sup>89</sup> Sulla "riconoscibilità" del pericolo quale espressione del requisito di esigibilità della colpa, da ricollegare al portato della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, v. le magistrali considerazioni di recente formulate da F. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, commento a Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010 (dep. 4 novembre 2010), n. 38991, Q., in *Dir. pen. proc.*, 2011, 185 ss., in particolare 188, anche per quanto specificamente concerne il rischio di applicazione retroattiva *in malam partem* di regole cautelari solo in apparenza "positive", il contenuto delle quali è invece precisato successivamente al fatto in conseguenza del progresso scientifico e tecnologico (*ivi*, 190). Sul principio di colpevolezza alla luce della citata pronuncia della Consulta sull'art. 5 c.p., pubblicata in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686 ss., si v., volendo, F. MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 223.

<sup>90</sup> Non dissimile da quella delineata nel testo (e speculare rispetto all'elaborazione sulla colpa in ambito penalistico) è la prospettiva della "vittimodomatica", nella quale acquista rilevanza la mancata o insufficiente protezione del bene giuridico da parte del titolare dello stesso, che dunque "partecipa" alla realizzazione della fattispecie. In argomento si v. l'importante studio di V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimodomatica*, Napoli, 1990; nonché, più di recente, O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, 120 ss.; M. BERTOLINO, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, *Parte generale*, vol. III, t. I, Milano, 2009, 236 ss..

Come si è appena sopra accennato, il paradigma colposo classico determina l'innalzamento dei parametri di riferimento, il che suggerirebbe coerentemente di attribuire al "destinatario-modello" uno statuto orientato verso una figura caratterizzata dai tratti dell'operatore professionale, quest'ultimo essendo lo *standard* del quale può dirsi (in modo congruente con la teorica dell'agente-modello) che rappresenta il soggetto adeguato, in quanto dotato delle capacità necessarie per comprendere la complessità ben frequentemente assai elevata delle comunicazioni sociali<sup>91</sup>.

Ma fissare a un siffatto livello il parametro di riferimento, sul quale misurare la idoneità del falso (inteso come ciò che determina nel destinatario una rappresentazione alterata e condizionante circa la situazione della società), implica una selezione nell'ambito dei dati difformi dal vero esposti (ovvero delle reticenze) dai confini diversi (non necessariamente più ampi) da quella che si avrebbe avendo riguardo a un destinatario privo di tali competenze.

Una medesima informazione falsa può infatti risultare irrilevante per un soggetto professionale che, proprio per le conoscenze e le abilità di cui dispone, è in grado di apprezzarne la non significatività, mentre può costituire elemento degno di considerazione ai fini del decidere per un soggetto non professionale. Specularmente, un dato non rispondente al vero all'apparenza insignificante per un operatore di quest'ultima tipologia può invece essere colto nella sua consistente portata dalle maggiori abilità e conoscenze del destinatario-modello/operatore professionale.

L'argomentazione potrebbe replicarsi con riguardo a ciascuna delle figure di destinatario-modello immaginate da dottrina e giurisprudenza: a emergere è comunque un'univoca constatazione. Traguardata da questo punto di vista, la *rilevanza* (intesa come idoneità a indurre in errore) del falso (anche per reticenza) ha portata e natura relativa, in quanto finisce con il dipendere dal tipo di destinatario che di volta in volta viene preso in considerazione. Eppure ciascuno di costoro (indipendentemente dalle classi di appartenenza) fa parte del novero dei destinatari.

Sicché, al di là della non agevolmente giustificabile arbitrarietà della scelta, assumere una delle cennate figure d'investitore come *standard* rispetto al quale misurare la sensibilità della notizia, appare opzione non convincente, dal momento che per tal modo si finirebbe per escludere dal novero delle difformità dal vero (o delle reticenze) rilevanti quelle che lo sono soltanto per le categorie d'investitori diverse da quella assunta come paradigma di riferimento.

Proprio quest'ultima constatazione suggerisce di ipotizzare che per falso (anche mediante reticenza) idoneo a indurre in errore si possa non azzardatamente intendere quella informazione che un qualunque destinatario (ricompreso, cioè, indifferentemente in una delle categorie nelle quali tali soggetti vengono classificati) avrebbe interesse a conoscere nella dimensione corretta e completa, fermo restando che, pur all'interno di tali categorie, dovrà trattarsi di «*un lettore esperto*» che dispone

---

<sup>91</sup> Sul punto, si veda A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 292.

del «bagaglio di conoscenze strettamente necessario per la lettura efficace del bilancio e per la comprensione delle norme di riferimento, giuridiche e tecniche»<sup>92</sup>.

Ma anche questo appena suggerito è un approdo tutt'altro che definitivo, poiché le considerazioni sopra svolte dovranno necessariamente essere ulteriormente affinate tenendo conto della realtà. Soltanto una visione deformata d'essa può non cogliere un dato evidente, puntualmente rilevato: «la conoscenza necessaria per la lettura e la comprensione dell'informazione contabile bilancistica [è] oggi diventata di natura specialistica (...) Il giudice sempre più spesso si trova ad affrontare temi e questioni di ardua difficoltà tecnica o scientifica, che si assume (impropriamente) che dovrebbero essere alla portata anche di ciascun componente acculturato della collettività. Evidentemente questo è un mito (...). La contraddizione risiede nel fatto che, nello stesso tempo, l'informazione societaria (...) non è più un bene che interessa soltanto una cerchia limitata dei destinatari, fino ai tradizionali "cassettisti": non è più solo una questione di addetti ai lavori che si scambiano informazioni redatte secondo un codice linguistico e tecnico comune: è, ormai, un fatto che riguarda anche una platea di cittadini nel momento in cui assumono il ruolo dei risparmiatori»<sup>93</sup>.

### 3. Una conclusione (provvisoria) sul falso "valutativo".

Come sé in precedenza accennato, la decisione delle Sezioni Unite affronta, oltre al quesito oggetto diretto del suo intervento, altre cruciali questioni interpretative della fattispecie di nuovo conio.

Direttamente incidente sul tema della tipizzazione della fattispecie è il profilo concernente i criteri per l'apprezzamento del c.d. falso valutativo.

Ormai non più dubitabile che la falsità possa essere predicata anche rispetto a valutazioni (e non soltanto con riguardo a enunciati descrittivi): se a tale approdo logica ed epistemologia sono da tempo giunte, anche l'elaborazione dottrina e giurisprudenziale non nutre perplessità. Esattamente ne dà conferma un illuminante passaggio della sentenza Giovagnoli quando osserva che «il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica, bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una possibile funzione informativa a qualsiasi enunciato»<sup>94</sup>. Con la conseguente corretta implicazione che «in qualche misura "convenzionale" è sempre qualsiasi affermazione di "verità" (da quella che fonda le decisioni giurisdizionali, a quella delle stesse leggi scientifiche)»<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup> A. ALESSANDRI, *op. loc. ult. cit.*.

<sup>93</sup> Così A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 292 s.. A detta interpretazione sembra aderire F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 25, mentre a una «persona ragionevole dotata di medie competenze» rinvia S. SEMINARA, *La riforma*, cit., 813.

<sup>94</sup> Cass. pen., Sez. V, sent. n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit., 14 (corsivo aggiunto).

<sup>95</sup> *Ibidem*, 16 s..



Il concetto stesso di convenzionalità (comunque ineliminabile negli enunciati informativi) rimanda per necessità a parametri (indispensabili) per la formulazione del giudizio di correttezza (o, se si preferisce il termine classico, verità).

Detto che tali parametri non possono che essere esterni all'enunciato (diversamente si darebbe vita a un circolo ermeneutico tautologico e privo di qualunque valore), è la (pre)determinazione di tali parametri a svolgere funzione essenziale per formulare in termini razionali (*id est*: controllabili e verificabili) il giudizio di verità/falsità dell'enunciato informativo. Per dirla *à la* Popper: la falsificabilità di un enunciato convenzionale dipende dal rispetto delle regole (convenzionali) applicabili.

Nel territorio del diritto positivo e, più precisamente, in quello regionale del diritto penale l'individuazione di tali regole ha un'ulteriore e cruciale ruolo, dovendo assicurare l'osservanza doverosa del canone della tipicità cui direttamente accede il superiore principio di legalità.

La componente normativo-giuridica propria del mondo del diritto (e, segnatamente, del *ius terribile*) permette una meno disagiata fissazione delle regole di riferimento per tal genere di giudizi, posto che – nella (quasi) generalità dei casi – esse promanano dalla fonte legislativa. Non così proprio per quanto concerne l'ambito degli enunciati informativi, nei quali consistono le comunicazioni sociali, essendo patrimonio ormai comunemente condiviso che tali regole si rintracciano non soltanto in fonti legislative (*in primis*, per esemplificare, il codice civile), ma anche in criteri tecnici non recepiti in disposizioni normative-giuridiche, riconosciuti nondimeno sul piano tecnico-scientifico di settore (si pensi ai principi contabili). E in questo senso apprezzabilmente si colloca il richiamo al falso ideologico, operato dalla decisione delle Sezioni Unite, riprendendo e valorizzando analoga constatazione della *sentenza Giovagnoli*: ma è qualificazione che viene da insegnamento bensì lontano, ma fra i maggiori: per antichi Maestri<sup>96</sup> l'art. 2621 c.c. era peculiare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, posto che in tale ambito (quello del falso ideologico) mai si è dubitato della configurabilità del falso in valutazioni quando si verte in ipotesi di discrezionalità vincolata, come tale soggetta a criteri predeterminati. Dunque un problema metodologico e di discrezionalità vincolata<sup>97</sup>.

A questo profilo se ne affianca un altro, che concerne il contenuto delle regole di riferimento, contenuto la cui rigidità non è tale da permettere un giudizio di vero/falso secondo lo schema di una logica binaria: ma sul punto la riflessione più avvertita e consapevole è giunta – proiettando la notazione di carattere generale allo specifico delle false comunicazioni sociali – alla conclusione che il bilancio può dirsi vero «*se si colloca all'interno di una fascia di valori tutti ugualmente attendibili, che derivano da una*

---

<sup>96</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, I, 13<sup>a</sup> ed. a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, 183; nonché, con riferimento alla disciplina anteriore al 1942, G. DELITALA, *Il dolo nel reato di falsità in bilanci*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 311 ss.; E. DE NICOLA, *Il dolo nel delitto di falsità nei bilanci di società commerciali*, in *Ann. dir. e proc. pen.*, 1936, 3 ss..

<sup>97</sup> In questo senso si vedano le approfondite e lucide considerazioni di F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 19 s., che, fra l'altro, forniscono un aggiornato quadro dello stato dell'arte.

coerente utilizzazione dei criteri di valutazione dichiarati. Vi è, quindi, una banda di oscillazione entro la quale si può ritenere “vera” una certa posta di bilancio, così come essa è rappresentata»<sup>98</sup>.

Né muta il senso della riflessione ora citata il rilievo che «le scienze contabilistiche appartengono senz’altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità»<sup>99</sup>: senza entrare nel dibattito circa la collocazione delle dottrine economiche e aziendali nel rango delle c.d. scienze dure (che forse dipende da una risalente illusione positivista) e quindi senza impegnarsi a discutere dell’ampiezza della comunque riconosciuta (e ineliminabile) quota d’incertezza, preme sottolineare come il giudizio di verità/falsità (della comunicazione sociale complessivamente intesa) dipenda dall’interazione funzionale di due distinti fattori, inscindibilmente connessi. Da un lato l’impiego di criteri che necessariamente dichiarati e che comunque (eccezion fatta per quelli direttamente desumibili da norme giuridiche) debbono rientrare fra quelli «generalmente accettati» (per usare le parole dei Supremi Giudici)<sup>100</sup>, dall’altro l’utilizzazione di tali criteri in maniera coerente, rispettando cioè i procedimenti applicativi propri dei criteri volta a volta adottati.

Sicché tutti i “risultati” derivanti dal (corretto) uso di siffatta procedura dovranno essere riconosciuti (convenzionalmente) veri, né la circostanza che essi possano differire (in quanto conseguenti, ad esempio, all’impiego di un criterio tecnico invece che un altro), legittima perplessità di sorta. Non certo sul piano della correttezza informativa, perché il destinatario della comunicazione è in grado, attraverso la esplicitazione del criterio tecnico seguito, di apprezzare i risultati in quanto frutto delle variabili di vario genere che caratterizzano il criterio prescelto (potendo anche confrontare tali risultati con quelli che scaturirebbero ipotizzando l’applicazione di un diverso criterio). Tanto meno dubbi sorgono sul versante della tipicità e della determinatezza<sup>101</sup>: proprio la sequenza indicata (coerente applicazione di regole tecniche esplicitamente dichiarate), permettendo la verifica e il controllo razionali, limita, fin quasi ad escluderle sul piano pratico, le componenti discrezionali di natura soggettiva, queste ultime invece foriere di perplessità non lievi sul versante del rispetto dei principi-cardine.

D’altronde, quando si verte in materie tecniche (molte delle quali il contemporaneo legislatore si trova a dover presidiare con la comminatoria penale perché esse hanno a che fare con beni di primario livello), ferma la profonda diversità che ben può caratterizzarle, è pressoché impossibile chiedere che non si faccia ricorso a clausole di carattere generale ovvero a formule definitorie che in qualche misura

---

<sup>98</sup> In questi termini, A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 283 (corsivi aggiunti).

<sup>99</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 23 (corsivo aggiunto).

<sup>100</sup> In proposito si vedano le lucide considerazioni di G. STRAMPELLI, [Sulla \(persistente\) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti interdisciplinari](#), in questa Rivista, 1.2.2016; ID., *Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi*, in *Riv. soc.*, 2016, 118.

<sup>101</sup> Riserve critiche sono espresse in argomento da D. PIVA, *Le Sezioni Unite*, cit., 12; nonché, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della l. 69/2015, da A.R. CASTALDO, *Una scelta di rigore con troppe incertezze*, in *Il Sole 24 Ore*, 31.5.2015, 6; e, in qualche misura, da V. MANES, *La nuova disciplina*, cit., 27 ss.

recepiscono la fisiologica convenzionalità e incertezza che caratterizza i giudizi di carattere tecnico-scientifico. Sul punto – e senza alcuna pretesa di esaustività – sia però consentita una notazione su un piano più ampio: accede allo statuto della scienza (anche di quelle che senz'altro per tradizione chiamiamo “dure”) il carattere dell'incertezza (o, se si vuole, della provvisorietà, funzione del falsificazionismo), carattere che ha sua indole profonda (e insopprimibile) nella quota “convenzionale” che assiste i linguaggi di settore delle scienze. Ma nessuno dubita, da Galileo in poi, che tratto fondante di qualsiasi dottrina che voglia aspirare allo statuto di scienza, consista nella possibilità di un controllo razionale dei “risultati” cui si è pervenuti (e della metodologia che è stata seguita). Ma la razionalità del controllo (esemplificando rozzamente: sia nella versione della verificabilità, pensando a Carnap sia in quella della falsificabilità, pensando a Popper) dipende dalla trasparente dichiarazione dei criteri e delle regole che sono stati seguiti: diversamente, il risultato è un esito inaccettabile perché affidato a una discrezionalità soggettiva.

Se questo è il grado di “certezza” proprio delle scienze (anche di quelle “dure”) e degli enunciati che ad esse settorialmente accedono e trovano in sostanza fondamento sulla controllabilità del metodo dichiarato e dello stesso metodo prescelto, non sembra plausibile negare un non dissimile grado di “certezza” (bensì convenzionale, ma comunque sempre controllabile) alla «fascia di valori (...) che derivano da una coerente utilizzazione dei criteri di valutazione dichiarati»<sup>102</sup>. E questa conclusione echeggia chiaramente nel *decisum* delle Sezioni Unite, che bene dicono «la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto **tali valutazioni non sono “libere”, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente**»<sup>103</sup>.

Se la verità della comunicazione sociale dipende dalla correttezza metodologica cui si è fatto cenno, altrettanto indubitabile è che l'accertamento della sua falsità – per evidente contrappunto – esiga il rispetto di un pregnante obbligo di motivazione, rigorosamente e rigidamente vincolato al controllo non soltanto degli esiti dell'applicazione dei criteri, ma anche (e, vien da dire, soprattutto) dei criteri adottati, della esplicitazione degli stessi e della loro coerente applicazione.

Il versante della scelta dei parametri tecnici presenta un problema ulteriore (per quanto concerne quelli stabiliti dalla legge il problema non si pone, in quanto autoritativamente imposti). Sintetizzandola in maniera estrema, la questione può essere fissata nei seguenti termini: la scelta dei criteri tecnici è “libera” da parte degli amministratori, oppure, essendo anch'essa vincolata, è suscettibile di apprezzamento in sede penale nella prospettiva della “falsità” della comunicazione sociale<sup>104</sup>? Forzando ben oltre i suoi limiti la corretta (e più affidabile) impostazione imperniata sulla mancanza di corrispondenza tra i criteri di valutazione enunciati come canone per la valutazione della falsità del bilancio, si potrebbe giungere ad affermare che la

---

<sup>102</sup> Riprendendo nuovamente l'icastica espressione di A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 283.

<sup>103</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 23 (corsivo ed enfasi aggiunti).

<sup>104</sup> Avverte del problema G. STRAMPELLI, *I profili qualitativi del bilancio*, relazione al seminario “Le nuove false comunicazioni sociali”, Università Bocconi, 9.6.2016, in corso di pubblicazione.

dichiarata (e coerente) applicazione di un criterio tecnico *non riconosciuto* ovvero *non accettato* (non penso certo a un “criterio” creato per l’occasione da un fantasioso amministratore) pone la comunicazione sociale per tal modo redatta nel porto sicuro della estraneità al rimprovero penale.

Questione meno teorica di quanto non appaia a prima vista, essa determina lo spostamento del centro d’attenzione sulla formula (tradizionale e condivisibile tanto da esser esplicitamente evocata dalle Sezioni Unite) «*criteri tecnici generalmente accettati*». Al di là del *riconoscimento/accettazione* intesi come cristallizzazione di regole tecniche da parte di organismi terzi indipendenti dotati di specifica competenza nel settore (il riferimento va ai i principi IAS/IFRS di carattere e ad essi esplicitamente ha riguardo la decisione in commento<sup>105</sup>), può certo parlarsi di un *riconoscimento* di un criterio contabile da parte di un ambito dottrinale, criterio poi non accolto fra quelli che confluiscono nelle elaborazioni IAS/IFRS.

Per certi versi il problema in discorso è in qualche misura apparentato con quello – cruciale, tanto rispetto alla tema della causalità quanto in materia colposa, quando differenti regole cautelari siano in astratto applicabili in dipendenza di una differente retrostante opzione di carattere tecnico-scientifico – che impone al giudice di “scegliere” fra distinte leggi scientifiche di copertura della ricostruzione eziologica ovvero a ritenere applicabili (e quindi parametro per il giudizio di conformità della condotta al canone della diligenza dovuta) regole tecniche fra loro diverse.

Se la matrice concettuale è la medesima, nel distretto delle false comunicazioni sociali alcune decisive peculiarità devono essere segnalate.

Sta in primo luogo la non controvertibile diversa funzione cui sono chiamati tali criteri: coerentemente con l’indubitabile scopo informativo/comunicativo del bilancio (coerente con l’oggetto della tutela penale), sono proprio tali criteri (ed essi soltanto) a permettere ai destinatari della comunicazione sociale di valutare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, di compiere quella «*“valutazione su di una valutazione” [che] non sarebbe possibile (ovvero sarebbe completamente aleatoria) se non esistessero criteri – obbligatori e/o largamente condivisi – per eseguire tale operazione intellettuale*»<sup>106</sup>.

Viene poi in considerazione il tema della “controllabilità” della scelta del criterio contabile (anch’essa riducibile a una «*“valutazione su di una valutazione”*») da parte del giudice, profilo rispetto al quale i parametri non possono essere quelli della logica del caso per caso (che, notoriamente, logica non è).

Discende immediatamente dall’aspetto appena sopra notato il rilievo che la ricordata scelta non può non essere a sua volta in qualche misura vincolata, nel senso che, oltre a trovare giustificazione soltanto in casi eccezionali (cfr art. 2423 co. 4 c.c.) e a

---

<sup>105</sup> Evidenziano infatti le Sezioni Unite che i «criteri – obbligatori e/o largamente condivisi (...) sono imposti dal legislatore nazionale (...), dalle direttive europee (...), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti certificatori: Organismo italiano di contabilità e, a livello sovranazionale, *International Financial Reporting Standard*)»: così Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 17 s..

<sup>106</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 17 (corsivo aggiunto).

dover essere adeguatamente motivata nella nota integrativa (cfr art. 2427 c.c.), essa deve altresì rivolta a criteri che, dovendo comunque «rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio» (art. 2423 co. 2 c.c.), non possono in alcun modo determinare risultati che fuoriescano dalla «banda di oscillazione» fissata dall'impiego dei criteri legali ovvero da quelli generalmente accettati (ad esempio quelli che trovano un momento di "ufficializzazione" come gli IAS/IFRS).

Ma l'accettazione (o il riconoscimento) per dirsi *generale* sconta la dimostrazione (ove non si tratti, ad esempio, dei ricordati IAS/IFRS) che una consistente e accreditata componente della comunità tecnico-scientifica condivide il diverso criterio eventualmente seguito nella redazione del bilancio, dimostrazione che – giocoforza – dovrà trovare ampia e argomentata spiegazione nella nota integrativa.

Questo condivisibile canone sembra accolto dalla decisione in commento, che proprio nella enunciazione del principio di diritto fa esplicito riferimento al concetto di generale accettazione dei criteri diversi da quelli «*normativamente fissati*», ammonendo altresì che l'eventuale scostamento deve trovare (nella nota integrativa) «*adeguata informazione giustificativa*».

Alcune notazioni conclusive s'impongono.

Da un lato, la rilevanza che per tal via va attribuita alla nota integrativa. A tacer del rilievo (della cui grossolanità mi scuso) che per il destinatario della comunicazione sociale "meno professionale" (sul punto v. *supra*, § 2.3.) è proprio tale tratto della informazione societaria a costituire la base conoscitiva privilegiata, non può sfuggire che «*il mendacio valutativo (...) per definizione non risiede esclusivamente nei dati numerici espressi nello stato patrimoniale o nel conto economico: gli schemi prescritti dal codice civile – che, è bene ricordarlo, dal gennaio 2016 trovano obbligatorio completamento anche nel rendiconto finanziario – (...) Pertanto (...) è fuor di dubbio che le informazioni numeriche espresse nei documenti contabili debbano, per forza di cose, essere inserite all'interno di una lettura d'insieme, che comprenda tanto la nota integrativa, quanto le relazioni accompagnatorie (quella degli amministratori, dei sindaci e, ove presente, del revisore legale dei conti)*»<sup>107</sup>. A ciò si aggiunga quanto si è appena sopra rilevato a proposito dell'impiego dei criteri diversi da quelli normativamente fissati.

Dall'altro, il timore<sup>108</sup> che le cadenze argomentative della decisione delle Sezioni Unite – con la valorizzazione proprio dell'estremo dello scostamento dai principi contabili (normativamente fissati ovvero generalmente accettati) – possano indurre a una sorta di rivisitazione della teoria del c.d. vero legale, per la quale, come

---

<sup>107</sup> Così, acutamente, F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 20. Riecheggia qui il risalente e tuttora valido ed autorevole insegnamento secondo cui «*il bilancio di esercizio va sempre considerato insieme alle relazioni accompagnatorie costituendo, con esse, un sistema informativo*»: così M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *op. loc. cit.*.

<sup>108</sup> Il rischio è paventato da G. STRAMPELLI, *I profili*, cit., che vede in senso critico la possibile deriva indicata nel testo.

correttamente ricordato, «la falsità coinciderebbe con il discostamento dai criteri civilistici che presiedono alla redazione del bilancio e alla stima delle singole voci che lo compongono»<sup>109</sup>.

A ben vedere il timore non ha ragion d'essere: oltre alle pienamente condivisibili osservazioni di Francesco D'Alessandro, che principiano con l'appena sopra rammentato richiamo alla circostanza che «il mendacio valutativo (...) per definizione non risiede esclusivamente nei dati numerici espressi nello stato patrimoniale o nel conto economico», per concludere che il fatto penalmente tipico sussiste quando «secondo il rigoroso standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio (...) quel determinato disallineamento dei valori di bilancio – considerato nel suo complesso – sia stato, in primo luogo, significativo e abbia altresì raggiunto quella soglia di concreta idoneità decettiva, riferita alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società, richiesta da tutte le fattispecie di false comunicazioni sociali»<sup>110</sup>.

In definitiva, l'impegno correttamente profuso dalla decisione delle Sezioni Unite – per fissare i parametri di valutazione – non è rivolto alla sovrapposizione delle nozioni di falsità penalmente tipica e scostamento dai criteri civilistici: tale alacrità argomentativa è piuttosto indirizzata a fissare i limiti concettuali di *uno* degli estremi del tipo punibile (la difformità dal vero, anche per reticenza), posto che non sarebbe in alcun modo congetturabile una falsa comunicazione sociale riconducibile allo schema legale se non in presenza di uno scostamento dai criteri valutativi normativamente fissati, ovvero generalmente accettati. Ma nel contempo – e corrispondentemente – altrettanto atipica sul versante penale sarebbe una comunicazione sociale che, pur discostandosi da quei criteri, non fosse altresì connotata sul versante della concreta idoneità decettiva, che costituisce l'*altro* estremo costitutivo della fattispecie, integrato – secondo le inequivoche parole del Giudice della legge – dalla «idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel (...) documento contabile [, dovendo] il falso (...) essere tale da alterare in maniera apprezzabile il quadro d'insieme (...) e avere la capacità d'influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico»<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 19 (corsivi aggiunti).

<sup>110</sup> F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni*, cit., 22 (corsivi aggiunti).

<sup>111</sup> Cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016, ric. Passarelli, 23 (corsivo aggiunto).